Periodico di informazione, cultura, aggiornamento professionale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

il geometra

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino Nº













La Nuova Sabatini per l'acquisto di beni strumentali Denuncia di successioni e valutazioni immobiliari Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione Il nuovo sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari Manifestazioni sportive dei Geometri Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

Direttore responsabile

Ilario Tesio

Consigliere responsabile

LUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazione

Giorgia Lombardini

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità:Via Toselli 1 - 10129 Torino

Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285

Hanno collaborato a questo numero:

Stefano Armellino, Lorenzo Destefanis, Piero Leonardi, Dario Mirano, Studio Osella

Stampa e fotolito:

Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Cara Michela,

sembrava così lontano, ma inersorabilmente e lentamente è arrivato il momento in cui, dalla cima della conquistata vetta, puoi apprezzare e soppesare la Tua onorata carriera lavorativa.

Dall'alto della Tua posizione, ora potrai osservare quanti sono ancora impegnati nella loro scalata e rivivere i momenti di soddisfazione e fiducia che costellano l'intero percorso, con l'ideale intento di volerli aiutare e sorreggerli nella loro impresa.

Per questo, a nome mio personale, dei Consiglieri e dei Geometri di Torino e Provincia, desidero ringraziarTi per l'impegno e la dedizione che sempre hai mantenuto nella Tua brillante carriera lavorativa all'interno del Collegio di Torino.

Collegio che, nel risalire la china, ha saputo recuperare la fiducia dei propri Iscritti sino ad ottenere l'alta considerazione di cui gode in ambito Nazionale, certo non solo per l'impegno dei Presidenti, Segretari, Tesorieri e Consiglieri che si sono susseguiti, ma soprattutto grazie al Personale dipendente del Collegio con cui, nella quotidianità e in silenzio, hai instancabilmente lavorato, accompagnando il loro ruolo.

Ti vogliamo riconoscere che, tra questi, ne sei stata l'artefice, sei entrata nel ruolo con tutta Te stessa, Ti sei sentita a casa e hai afferrato per mano le compagne di lavoro, le hai cresciute e guidate nella propria attività, trasmettendo loro senso di appartenenza, passione, creatività, voglia di migliorare e tutte quelle caratteristiche che Ti contraddistinguono e, ora, onorano la Tua carriera.

Nel Tuo ruolo hai saputo egregiamente coprire le assenze dei dirigenti di categoria, che dopo aver lanciato idee, iniziative, attività, progetti nuovi, tornavano nel proprio studio e lasciavano a Te il carico della completa realizzazione e Tu, sola in trincea, con estrema diligenza e passione, assumendo Tene la responsabilità, sei sempre riuscita nell'impresa di realizzarli.

Pertanto, voglio, con questa mia, ringraziarTi per la mole di lavoro che hai sempre svolto e per l'aiuto che mi hai prestato nell'assolvere al ruolo di Presidente.

Dalla conquistata cima non distogliere lo sguardo dal Collegio dei Geometri che speriamo sia sempre una parte di Te, onorato di poterTi accogliere, in qualsiasi momento, unitamente ai Tuoi preziosi consigli.


Ilario Tesio

Editoriale

Sommario



Emergenza Abitativa, pag. 9 e seguenti



Crollo di costruzione, pag. 13



SCIA e prevenzione incendi, pag. 22 e seguenti

	pag.	1
Ringraziamenti		
Ringraziamento alla Dottoressa Michela Oberto	pag.	3
Argomenti legislativi		
La "Nuova Sabatini" per l'acquisto di beni strumentali Studio Osella Dottori Commercialisti	pag.	6
Emergenza Abitativa: il Decreto in Gazzetta	pag.	9
Professione		
Denuncia di successione e valutazione immobili di Dario Mirano	pag.	11
Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione: stillicidio, crollo di costruzione, distanze - Terza parte di Stefano Armellino	pag.	13
Il nuovo sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari	pag.	18
SCIA e prevenzione incendi: dai Vigili del Fuoco chiarimenti sull'uso della modulistica	pag.	22
Domande di voltura di "Preallineamento"	pag.	25
Pregeo: parte la sperimentazione	pag.	26
Sentenze in breve per la professione	pag.	27
Convegni		
	pag.	33

Atti del Collegio

Firma Protocollo d'Intesa per la realizzazione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)	pag.	36
19° Campionato Nazionale di Sci per Geometri	pag.	41

Cultura

La nuova Meridiana didattica di Pino Torinese pag. 44

Ringraziamento alla **Dottoressa Michela Oberto**

febbraio di ques'anno si è concluso, con il raggiungimento dell'ambito traguardo della pensione, il percorso lavorativo della Dottoressa Michela Oberto, dopo oltre 32 anni di onorata carriera e costante impegno alla Direzione del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia.

Il Collegio ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Dottoressa Michela Oberto per aver saputo gestire ed amministrare, con efficienza, passione e determinazione, le innumerevoli attività ed iniziative e per aver contribuito, in prima persona, a far sì che il Collegio di Torino ottenesse l'alta considerazione di cui gode in ambito Nazionale.

In segno di affetto e riconoscenza per la dedizione che la Dottoressa Michela Oberto ha sempre dimostrato nel ricoprire un così importante ruolo, la passione nel gestire le attività del Collegio e gli importanti insegnamenti che ha saputo trasmettere, è stato organizzato, a fine febbraio, un incontro di saluto, cui hanno partecipato, unitamente al Personale del Collegio ed al Presidente, i Consiglieri e Revisori attuali ed anche numerosi Colleghi che si sono susseguiti in occasione dei precedenti mandati.

Il Presidente Geometra Tesio, nel salutare e ringraziare la Dottoressa Michela Oberto, ha espresso la riconoscenza e l'affetto di tutti i Consiglieri, del Personale e degli Iscritti, auspicando che il Collegio possa sempre rappresentare, per la Dottoressa Michela Oberto, oltre che un



importante percorso e traguardo lavorativo, anche un caro ricordo ed un luogo amico, popolato di persone sempre capaci di accogliere, in ogni momento, con gratitudine ed affetto, chi ha saputo personalmente contribuire, con dedizione ed impegno, alla crescita ed alla realizzazione di importanti traguardi ed obiettivi.

Riportiamo, di seguito, il discorso di ringraziamento del Collega Giuseppe Oberto.

L'incontro conviviale di oggi è dedicato alla celebrazione di una vita lavorativa protrattasi per 33 anni ed un mese tanto è il periodo che la dottoressa Michela Oberto ha riservato al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia.

Considerare un così lungo periodo



richiede comunque uno spazio temporale che oggi ci manca e pertanto mi limito a toccare le particolarità più salienti che mettono in risalto meriti e risultati.

Correva l'anno 1982, e precisamente il primo giorno del mese di febbraio, prendeva servizio presso il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia in corso Re Umberto n.59. una fanciulla di nome Michela Oberto, laureata in scienze agrarie nell'anno 1981.

Le sue precedenti esperienze lavorative erano supplenze didattiche ma subito si è immedesimata nel suo nuovo lavoro avendo ottima preparazione e conoscendo sufficientemente la nostra materia.

La forza lavorativa del Collegio consisteva, all'epoca, in quattro persone e la Dottoressa Oberto è subito stata posta nella responsabilità direttiva del Personale presente in Collegio.

La sua dote principale è stata, ed è tutt'ora, fedele esecutrice delle direttive impartite dai Presidenti e dai Consigli Direttivi che si sono succeduti, attivando e promuovendo i processi lavorativi connessi alla nostra attività di geometri, attività sempre in continua evoluzione.

Il suo pregio è consistito nell'accettare gli scossoni che hanno travagliato la vita del Collegio, compreso il commissariamento, e nell'adoperarsi alla rinascita che è avvenuta nell'anno 1992 anzi proponendosi come elementoattivo a tutte le innovazioni che ha personalmente indirizzato a soluzioni

Ringraziamenti

veramente importanti.

Con la rinascita del Collegio, anzi con la trasformazione di tale Ente da semplice gestore della ordinarietà istituzionale in collettore di incarichi da ripartire per offrire lavoro ad un elevatissimo numero di Iscritti, si è spontaneamente adoperata cooperando con il Consiglio dell'epoca per la buona riuscita delle nuove attività intraprese.

A seguito dell'espandersi dei servizi a favore degli Iscritti il Personale è stato via via potenziato ed ora conta su ben nove elementi. La Dottoressa Oberto, come riconoscimento delle sue elevate capacità di apprendimento, di organizzazione e di indirizzo del Personale, è stata prima promossa al grado di Direttore e poi elevata al grado di Dirigente.

Appunto in tali qualifiche ha attivamente impostato e realizzato le variegate attività che il Consiglio ha deliberato a più riprese.

Al momento della rinascita del Collegio (nell'anno 1992) il sottoscritto, profano nell'attività di stampa di categoria, ha trovato nella Dottoressa Oberto una valida collaboratrice per la redazione della Rivista e del Notiziario, documenti di colleganza e di informativa per gli Iscritti; ella si è presa l'incombenza di stendere la prima nota, curare l'impaginazione, redigere parte dei testi, elaborare il formato provvisorio, correggere le bozze, tenere i contatti continui con lo stampatore, il tutto per garantire questi importanti servizi a tutti gli Iscritti in tempo reale.

Della Rivista è stata nominata responsabile di redazione e impaginazione e questo compito è stato egregiamente assolto prima in contemporanea e successivamente all'avvenimento della digitalizzazione di cui ne è stata l'artefice.

Nell'anno 1997, 13 marzo, si è ritenuto di costituire la Fondazione dei Geometri per poter esplicare tutte le attività collaterali che come

Collegio non sarebbero più state possibili esercitare, orbene la Dottoressa Oberto con entusiasmo ha accolto questa novazione e si è prestata per tutti gli adempimenti necessari a garantire la funzionalità della Fondazione.

Così pure, quando ci si è resi conto della necessità a conseguire l'accreditamento regionale per ottenere il finanziamento pubblico alla formazione la Dottoressa Oberto si è dedicata con grande proficuità fino al perseguimento nell'anno 2006 - dell'agognato e necessario accreditamento.

Nell'arco degli anni, come si addice ad un organismo in costante e continuo sviluppo, le sedi del Collegio hanno avuto necessità di implementazione per cui dall'originario piccolo insieme di vani in corso Re Umberto n. 59 si è passati alla ampia e moderna sede di via Cernaia n.18 ed ora nella attuale funzionalissima sede di via Toselli n. 1.

Nei relativi periodi di permanenza nelle singole sedi si sono dovuti affrontare i problemi di logistica per l'adattamento degli ambienti e per l'installazione di tutta l'impiantistica più moderna necessaria ad un organismo vitale quale è il nostro Collegio.

La Dottoressa Oberto ha collaborato con i vari progettisti e si è assunta la responsabilità di seguire l'approntamento delle sedi coordinando le varie ditte operatrici nell'organizzare lo svolgersi delle opere edili, quelle di finitura, e quelle connesse al montaggio di tutti gli arredamenti e degli impianti speciali che il Consi-



glio ha ritenuto di porre in dotazione alle sedi medesime.

Anche i traslochi, cosa non di poco conto, sono stati organizzati, diretti e controllati dalla Dottoressa Oberto tenendo conto che l'attività istituzionale non è mai stata sospesa ma in contemporanea si sono adattate le sedi con il sempre funzionamento degli uffici per soddisfare le continue esigenze degli Iscritti.

Va anche ricordato che nel mese di maggio 2012 il Collegio è stato riconosciuto come "Organismo di Mediazione" di cui la Dottoressa Oberto ne è stata attenta e perspicace Segretaria.

L'uscita per quiescenza dalla vita del Collegio crea un vuoto che verrà percepito non solo dai Consiglieri in carica ma anche da tutti gli iscritti perché la Dottoressa Oberto ha costituito un vero punto di riferimento di cui tutti ne abbiamo tratto giovamento.

Sappiamo che la decisione è stata sofferta e che il non frumento della attuale "finestra" avrebbe comportato un protrarsi dell'attività lavorativa per altri sette od otto anni, però comprendiamo che il Marito della Dottoressa Oberto ha ben diritto di vivere serenamente una vita coniugale negli anni a venire quando ancora la salute è un'ottima compagna di vita.

Tutta la categoria augura alla Dottoressa Michela Oberto un felice trascorrere in attività ameno/culturali i prossimi anni sperando che l'energia che l'ha fino ad oggi accompagnata persista in futuro, e per lungo tempo, in modo da consentirle di visitare tutte le mete culturali che ha sempre agognato ed a cui ha dovuto rinunciare per l'attaccamento al nostro Collegio.

Per tutto quanto sopra gli Iscritti al Collegio, il Consiglio in carica, gli ex Presidenti e l'ex Commissario porgono un sentito grazie.

Giuseppe Oberto

Ringraziamenti



La "Nuova Sabatini" per l'acquisto di beni strumentali

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Riferimenti

- Art. 2, DL n. 69/2013
- Decreto MISE 27.11.2013
- Circolare MISE 10.2.2014, n. 4567

Nell'ambito del Decreto c.d. "Fare", nell'ottica di incrementare la competitività del sistema produttivo del Paese e facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, il Legislatore ha previsto la concessione di un contributo in conto interessi collegato al finanziamento relativo all'acquisizione di beni strumentali (agevolazione denominata "Nuova Sabatini").

Per godere di tale agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare, a partire dal 31.3.2014, una specifica domanda alla banca finanziatrice.

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

In base all'art. 3, comma 1, del Decreto attuativo del 27/11/2013, possono usufruire dell'agevolazione in esame, le piccole e medie imprese (c.d. PMI) operanti in tutti i settori produttivi, compresi quelli della pesca e dell'agricoltura.

Ne sono escluse quelle appartenenti al settore dell'industria carbonifera, delle attività finanziarie e assicurative e della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero caseari.

Per identificare il concetto di PMI va fatto riferimento alla Raccomandazione UE 6.5.2003, n. 2003/361/CE, in base alla quale è definita piccola e media impresa qualsiasi entità che:

- occupi meno di 250 persone e abbia un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni;
- occupi meno di 50 persone e abbia un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni. Le imprese interessate per accedere all'agevolazione devono altresì rispettare i seguenti requisiti:
- avere una sede operativa in Italia e essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali;
- non essere classificabili quali imprese in difficoltà ai sensi dell'art.

 1, Regolamento c.d. "GBER"
 (Regolamento UE 6.8.2008, n. 800/2008). In particolare:

- se si tratta di una società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia avvenuta nel corso degli ultimi 12 mesi;
- se si è in presenza di una società in cui alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, nel caso in cui abbia perduto più della metà del capitale e la perdita di più di un quarto di quest'ultimo abbia avuto luogo nel corso degli ultimi 12 mesi;
- a prescindere dal tipo di società allorchè vi siano i presupposti per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza;
- non rientrare tra i soggetti che, avendo in passato ottenuto aiuti successivamente classificati illegali dalla Commissione Europea, non li abbiano restituiti.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO E DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

La concessione del contributo è subordinata all'ottenimento di un finanziamento da parte di una banca aderente all'apposita Convenzione stipulata tra il MISE, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Cassa Depositi e Presiti (CDP).

Di tale finanziamento, che può coprire il 100% dell'investimento e per la cui copertura è stato creato

Argomenti legislativi



Dal 31 marzo 2014 le PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali potranno presentare le domande per finanziamenti e contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI).

un plafond di risorse per un importo pari a € 2,5 miliardi (incrementabile fino a € 5 miliardi), gli artt. 4 e 6 del citato DM ne evidenziano le seguenti caratteristiche:

- durata: 5 anni dalla data della stipula del contratto;
- termine: data ultima per l'erogazione 31.12.2016;
- valore: soglia massima € 2 milioni, soglia minima € 20.000;
- · modalità di erogazione: unica tranche entro 30 giorni dalla stipula del contratto;
- garanzia: assicurata dalla presenza del Fondo di Garanzia per un importo pari all'80% del finanziamento.

A fronte del finanziamento, è riconosciuta alle imprese interessate un'agevolazione consistente in un contributo in conto interessi, finalizzato all'abbattimento del tasso ordinario praticato sul finanziamento. Lo "sconto" infatti è pari "all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso favorevole del 2,75%, per la durata di 5 anni."

SPESE AMMISSIBILI E LORO CUMULABILITÀ

L'art. 5 del DM in esame precisa che l'accesso al finanziamento e al contributo è consentito esclusivamente per "l'acquisto, o l'acquisizione tramite operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonchè di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'attivo di Stato patrimoniale, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario".

È importante sottolineare che sulla fattura relativa alle operazioni di cui sopra l'impresa dovrà annotare la seguente dicitura: "Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69". La relativa documentazione dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni.

Più specificatamente il comma 2 del citato art. 5 definisce la destinazione degli investimenti ammissibili precisando che essi possono essere impiegati nei seguenti settori.

- · Creazione o ampliamento di un'unità produttiva
- Diversificazione della produzione;
- Cambiamento del processo produttivo
- Acquisizione di asset per impedire

la chiusura di uno stabilimento.

Dalle FAQ disponibili sul sito Internet del MISE si può desumere che rientra tra le spese ammissibili anche l'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa, così come il rinnovo del sistema hardware/software delle imprese operanti nel settore terziario. Al contrario è stato precisato che non rientra tra le spese ammissibili l'acquisto di un terreno o di un fabbricato da destinare a uso produttivo.

È inoltre evidenziato che tali investimenti devono essere avviati successivamente alla richiesta di finanziamento e conclusi entro il periodo di preammortamento e di prelocazione di massimo 12 mesi.

Per avvio dell'investimento si intende "la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, in ipotesi di leasing, la data di consegna del bene".

I beni strumentali non possono essere di valore inferiore a € 500 al netto dell'IVA e devono essere detenuti per almeno 3 anni dal completamento dell'investimento, pena la decadenza dell'agevolazione stessa.

La cumulabilità dell'agevolazione in esame con altri aiuti pubblici, compresi quelli "de minimis" per le quali il limite massimo erogabile è stato innalzato a € 200.000 nell'arco di 3 anni, è prevista esclusivamente

Argomenti legislativi

per le imprese non agricole e quelle del settore della pesca e acquacoltura entro i limiti previsti dall'art. 15, Regolamento GBER, in base al quale l'intensità di aiuto non può superare:

- il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Per costi ammissibili si intendono:

- i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di 2 anni.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Come specificato nella Circolare MISE 10.2.2014, n. 4567, la domanda di accesso al contributo (da presentare utilizzando esclusivamente i moduli che saranno resi disponibili entro il 10.3.2014 sul sito wwww. mise.gov.it) deve essere compilata in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale e presentata tramite PEC alla banca finanziatrice a partire dal 31.3.2014.

In presenza di un contributo superiore a € 150.000 (finanziamento superiore a € 1.900.000) è richiesta la dichia-



razione riguardante le informazioni antimafia ai sensi del DL n. 159/2011.

La banca, una volta verificate tutte le condizioni richieste, trasmette alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di verifica della disponibilità della provvista sul citato plafond.

La CDP, in caso di esito positivo, prenota le necessarie risorse ed inoltra al MISE la richiesta di prenotazione delle stesse relative al contributo. Il MISE comunica quindi l'avvenuta, totale o parziale, prenotazione delle risorse.

A questo punto la banca, avendo ricevuto la comunicazione della disponibilità dalla CDP, adotta la delibera di finanziamento all'impresa interessata.

ENTRATA IN VIGORE

Il comma 3 dell'art. 3 fissa l'entrata in vigore della nuova disciplina "decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Di conseguenza dal 28.3.2014 i soggetti sopra citati (con un fatturato 2013 superiore a € 200.000)

dovranno accettare, se richiesto dal cliente, il pagamento dei compensi tramite POS; l'obbligo quindi non è tanto di utilizzare esclusivamente tale strumento per i pagamenti quanto piuttosto di avere la possibilità di accettarlo.

Inoltre, come accennato, è possibile che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina in commento (entro il 26.6.2014) con uno specifico Decreto:

- siano fissate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato;
- sia esteso l'obbligo in esame a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con "tecnologie mobili".

Per informazioni consultare:

sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Per tutte le richieste di chiarimenti ed informazioni contattare esclusivamente la casella di posta elettronica:

iai.benistrumentali@mise. gov.it

Alle richieste di chiarimenti pervenute si dà risposta cumulativa con la lista di FAQ.

Modifiche al codice dei contratti: testo aggiornato alla legge 9/2014

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, sono in vigore, le ultime modifiche al Codice dei Contratti e precisamente quelle relative al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) ed anche quelle relative al decreto-legge n. 150 aspetta la conversione in legge.

Alcuni articoli devono intendersi adeguati al Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Emergenza Abitativa: il Decreto in Gazzetta

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014, il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"



In vigore dal 29 marzo 2014, il provvedimento prevede interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro con tre obiettivi: il sostegno all'affitto a canone concordato, l'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari, lo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale

FINANZIAMENTO DEI FONDI DEDICATI ALLE **LOCAZIONI**

Vengono incrementati rispettivamente con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Nello specifico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione che già aveva una dotazione di 100 milioni (50 per il 2014 e altri 50 per il 2015) viene raddoppiato a 200 milioni (100 per il 2014 e 100 per il 2015). Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli che già aveva una dotazione di 40 milioni di euro, è stato incrementato di 226 milioni ripartiti negli anni 2014-2020. Di fatto è stato reso strutturale.

RIDUZIONE DELLA **CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE** CONCORDATO

Per favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2.5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) la norma prevede che le risorse del

Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es. Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario: per i mancati pagamenti del canone; per eventuali danni all'alloggio. La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE **PUBBLICA**

Si prevede un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi. Inoltre viene previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle

Argomenti legislativi

La smaterializzazione del DURC

Il D.L. 34/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20/03/2014, n. 66 entrato in vigore il 21/03/2014, in attesa di conversione, prevede la possibilità di verificare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili con una semplice interrogazione online, inserendo solo il codice fiscale del soggetto. Il DURC sarà direttamente "scaricabile" da Internet, aggiornato ai pagamenti scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che a tale data sia scaduto anche il termine per la presentazione delle relative denunce contributive.

Il DURC ottenuto on-line conterrà:

- i dati dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
- avrà validità di 120 giorni;
- sostituirà ad ogni effetto il DURC, fatta eccezione per eventuali ipotesi di esclusione che potranno essere individuate dal successivo decreto attuativo.

categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

OFFERTA DI ACQUISTO DEGLI ALLOGGI EX IACP AGLI INQUILINI

L'obiettivo è incrementare l'offerta di alloggi sociali anche attraverso attività di recupero, manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica senza consumo di nuovo suolo. Viene così prevista la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l'acquisto degli alloggi ex IACP da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi. Per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi ex IACP, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di 18,9 milioni di euro per un totale di 113,4 milioni.

PIÙ VANTAGGI PER CHI ABITA IN UN ALLOGGIO DI EDILIZIA POPOLARE

Si prevede che per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

- 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

PIÙ VANTAGGI PER CHI METTE IN AFFITTO ALLOGGI SOCIALI NUOVI O RISTRUTTURATI

I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini IRPEF/IRES e IRAP nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

RISCATTO A TERMINE DEL-L'ALLOGGIO SOCIALE

Trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Con decreto MIT di concerto MEF, previa intesa Conferenza unificata, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, ferma restando la validità dei contratti di locazione stipulati prima delle entrata in vigore del presente decreto. Chi acquista ha 2 vantaggi: 1) l'Iva dovuta dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto.

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA

Più rigore nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi.

Una norma che mira al ripristino delle situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire.

25 MILIONI PER L'EXPO 2015

Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Previste inoltre disposizioni urgenti per l'evento.

Da Associazione Nazionale Donne Geometra

Denuncia di successione e valutazione immobili

di Dario Mirano

La valutazione di immobili privi di rendita definitiva

uando in una denuncia di successione dobbiamo inserire un immobile a cui è attribuita una rendita non definitiva. nel caso si intenda avvalersi della valutazione per coefficienti, occorre specificarlo espressamente.

In particolare l'applicazione della cosiddetta "valutazione automatica", con riferimento alla rendita proposta è stata prevista, per gli immobili caduti in successione, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata.

Tale condizione è prevista dall'art. 10 c. 21 del D.L. 323 del 20 giugno 1996 convertito con modificazioni dalla L. 425 del 8 agosto 1996, il quale aggiunge il comma 6-bis all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con D. Lgs. 346 del 31 ottobre 1990, del quale si riporta stralcio più avanti.

Nel caso tale volontà non venga espressa, l'ufficio controllore può procedere alla valutazione commerciale a norma dell'art. 34 del D.P.R. 346 del 31 ottobre 1990, applicando gli ulteriori importi derivanti e anche

le sanzioni del caso. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto dei valori di mercato di immobili simili e delle indicazioni della banca dati OMI.

Risulta quindi fondamentale accertarsi del tipo di rendita attribuito a ciascun bene caduto in successione.

Si riportano in seguito alcuni stralci normativi che trattano la questione, con l'invito ad una lettura completa delle norme citate in quanto, in caso di errori in tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di procedere con tutti gli accertamenti e le sanzioni del caso.

Si ricorda che i coefficienti di cui all'art. 34 c. 5 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, sono stati aggiornati più volte nel corso del tempo.

Stralcio D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni"

...omissis...Art. 34


- 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, ne' i valori della nuda proprieta'e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
- 6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non puo' essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all'ufficio del registro, il quale ne restituisce un esemplare con l'attestazione dell'avvenuta produzione.

6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalita' conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.

Stralcio D.L. 70 del 14 marzo 1988 "Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani." Convertito con modificazioni dalla L. 1254 del 13 maggio 1988

...omissis...

Art 12





1986, n. 131, e del quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

Stralcio Circolare Ministeriale n.83/E/T del 9 aprile 1999 "rilevanza della rendita catastale proposta ai fini dell'accertamento in materia d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, successione e donazione, iva, invim, ici. norme di semplificazione portate dai commi 20, 21 e 22 dell'art. 10 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425" ...omissis...

E' da rilevare che l'art. 12 della legge n. 154 del 1988, ed in particolare il comma 1 detta anche gli obblighi a carico di quei contribuenti che vogliono avvalersi, per la determinazione dell'imponibile dell'automatismo citato, qualora il reddito di riferimento non risulti ancora iscritto negli atti catastali. Detti obblighi consistono: - nel dichiarare espressamente nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni portate dall'art. 12 in esame

Si ricordano inoltre:

Circolare Agenzia del Territorio 7/2005 prot. 46573 Circolare Agenzia del Territorio 7/2011 prot. 63679 Circolare Agenzia del Territorio del 17/9/2012 prot. 43927



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Dal 18 marzo è attivo il sito web dell'ENEA dedicato all'invio telematico, all'ENEA stessa, della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente

Il sito è accessibile all'indirizzo http://finanziaria2014.enea.it/

Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione: stillicidio, crollo di costruzione, distanze

di Stefano Armellino

Parte terza

(la prima e la seconda parte sono state pubblicate sui numeri precedenti)


CROLLO DI COSTRUZIONE

Se tutto o parte del fabbricato B crolla per eventi naturali, può essere ricostruito nella sua consistenza precedente, anche se non rispettava le distanze legali.


Nel caso, la giurisprudenza ritiene che l'istanza per la ricostruzione deve essere presentata entro l'anno, in analogia per il tempo previsto per l'inizio dei lavori per nuove costruzioni.

In mancanza di disposizioni del Regolamento edilizio per la ricostruzione, trascorso l'anno dal crollo, la riedificazione può essere assentita solo dal Consiglio comunale.

In ogni caso il diritto di poter ricostruire si prescrive in dieci anni, salvo particolari e specifiche disposizioni del Piano Regolatore anteriori alla data del crollo.




Il Geom. Stefano Armellino, classe 1938, è stato iscritto all'Albo per 44 anni




LO STILLICIDIO


A e B devono raccogliere le acque piovane sul proprio terreno; lo sporto del tetto, munito o meno di gronda non può sporgere oltre il confine




Se le acque sono raccolte nel canale 1-2, ciò non impedisce al confinante di richiedere la comunione forzosa, se il fabbricato non rispetta la distanza legale; il fabbricato A può acquisire la servitù per usucapione impedendo la comunione



Lo sporto oltre il confine, anche se munito di gronda o che genera stillicidio, non costituisce titolo per l'acquisto per usucapione dell'area sottostante, ma solo una servitù che il confinante può spostare o modificare a qualsiasi fine voglia destinare il suo fondo; non può però convogliare le acque in un canale con pendenza verso il muro del confinante; può essere costruito un muro in aderenza anche solo per innalzare il terrapieno



La gronda del tetto non può sporgere oltre la linea di confine



DISTANZE PER SCAVI, TUBI, CISTERNE, SERBATORI, SCARICHI

La elencazione delle opere regolamentate dagli articoli non è tassativa e le distanze sono derogabili per accordi fra le parti, salvo la non derogabilità per tipologia di impianto e per le norme di sicurezza.


Per il rinvio disposto dalla norma, i Regolamenti edilizi possono derogare e regolamentare in modo diverso le distanze per quegli impianti ed opere di competenza Comunale per il governo del territorio.

Alcune norme non trovano applicazione sulle parti condominiali appositamente disciplinate.

Tassativamente non derogabili sono le norme regolamentari per le distanze di sicurezza per impianti e condotti per energia, acqua, gas, scarichi di liquidi reflui e gas di combustione e le reciproche incompatibilità di sito e di posa.

Nelle norme si intendono:

- per "tubi" i manufatti destinati al flusso di liquidi o gas;
- per "tubi per acqua" quelli per grondaie e relativi canali di scarico;
- per "cisterne" i recipienti destinati alla raccolta delle acque piovane;
- per "recipienti per combustibili e gas" le norme codicistiche sono superate dalle relative norme speciali.



Le mutate esigenze e nuove tecnologie hanno dato origine a norme regolamentari sulle reciproche distanze tra impianti in senso lato in funzione della sicurezza, delle norme sanitarie, prescrizioni costruttive.

Nelle soluzioni progettuali per le esigenze dei locali da servire, occorre prestare la massima attenzione alle reciproche distanze e incompatibilità di sito, per impianti che possono imporre soluzioni non previste o rifiuti degli enti fornitori di eseguire allacciamenti, nonché danni che emergono dalla non applicazione di norme sanitarie per esalazioni di caminetti e stufe o scarichi di reflui o condense.

Non è sempre obbligo dell'esecutore degli impianti provvedere a dare adempimento alle norme la cui osservanza deve essere resa possibile in sede di progettazione.

Dalle considerazioni di cui sopra si può richiamare l'attenzione sulle norme di sicurezza e sanitarie sullo scarico dei reflui di condensa di impianti a combustione di legna, specie se resinosa, o di caldaie a gas a condensazione, per la dispersione in atmosfera di ossido di carbonio e biossido di azoto o distillati infiammabili con gas esplodenti, per difetto di progettazione dei camini, oppure scarichi di reflui liquidi di condensazione in condotti non idonei alla aggressività corrosiva dei liquidi.

Sono già emerse conseguenze anche gravi per la non previsione progettuale della possibilità di scarico idoneo dei reflui acidi di condensazione nelle tubazioni già esistenti.

Il gas naturale e di petrolio nella combustione genera anidride carbonica, biossido di azoto, anidride solforosa, gas ammoniacali, questi hanno tutti una spiccata attività di assorbire l'acqua dei vapori in condensazione formando a caldo (30°) i relativi acidi altamente corrosivi poiché miscelati.

(2NO2 + H2S + 3H20 = HN03 - acido nitrico; H2SO4 acido solforico NH3 ammoniaca; chi si ricorda delle ore di chimica?)

Gli effetti della non neutralizzazione son devastanti e rapidi vengono corrosi tubi di rame, ghisa, ferro, zinco, calcestruzzo, fibrocemento e anche alcuni tipi di materiale plastico che sono resi fragili per modifica del reticolo molecolare o corrosione delle guarnizioni di tenuta; se tubazioni di tali tipi sono già presenti nella struttura formanti la concatenazione dello scarico fino al recapito finale, occorre tener presente la precisa responsabilità progettuale disposta dall'art. 890.

Anche una norma sanitaria apparentemente estranea alla progettazione, "la lotta alla proliferazione delle zanzare" può determinare soluzioni progettuali idonee.

Da sempre le caditoie e i tombini grigliati son stati posati con un franco di fondo idoneo a raccogliere i detriti trascinati dall'acqua, se si elimina il franco le caditoiee ed i tombini restano asciutti, la depurazione dell'acqua dai detriti verrà eseguita a valle sulla tubazione principale con pozzetto di idoneo diametro e profondità di franco di fondo con chiusino cieco; sarà più economica la pulizia e le zanzare non potranno proliferare nell'acqua del pozzetto per mancanza di luce.



Appendice

DIVIETO DI FARE FURBATE

a cessione di una striscia di terreno al confinante per spostare l'origine della misura della distanza dal confine, è formalmente possibile, il successivo riacquisto determina di diritto la costituzione della immodificabilità della situazione urbanistica intervenuta, ai sensi dell'art. 1062.

La cessione della striscia di terreno tra il fabbricato e il confine a terzo non serve a modificare la misura delle distanze poiché ora queste si misurano tra i fabbricati, in casi molto limitati può impedire la comunione forzosa.

La esecuzione di apertura di una luce in parte trasformata con parete in vetrocemento e ritrasformata con serramento con vetri traslucidi, non fa sorgere l'acquisto di alcun diritto per usucapione, il confinante può sempre richiedere la regolarizzazione alle norme sulle luci essendo il suo diritto imprescrittibile.

In Regolamenti edilizi, nella norma sulla misura delle distanze, è indicato che queste si eseguono dal perimetro del fabbricato con l'esclusione di opere aggettanti quali balconi, terrazzi, pensiline, tale precisazione può riferirsi solo alle distanze dettate dal DM 1444/68 che non



sono abrogative delle misure minime codicistiche, non è quindi possibile applicarle a balconi o terrazzi quali "estensioni" di porte o finestre regolari esistenti.

Il diritto legale o acquisito di veduta, finestra o balcone, consiste nel poter disporre di una "vista" oggi di 10 mt., ma non del panorama che può essere precluso da nuova costruzione.

E' consentita la costituzione della servitù di non edificare o limitare la costruzione su una specifica area del fondo servente a favore di altro fondo o fabbricato per motivo di salvaguardia della "amenità" anche paesistica (1028 c.c.).

Il diritto acquisito dal fabbricato della non osservanza della distanza legale, non fa sorgere il diritto di aprire vedute, poiché le fattispecie delle relative servitù sono diverse.

Il diritto acquisito di stillicidio na-

turale per cui l'acqua si disperde naturalmente sul terreno del vicino, non può essere mutato con scarico raccogliente le acque con una gronda.

Il diritto di mantenere le aperture di luci non si acquisisce per usucapione.

Nel caso che queste prospettino su fondo non edificato la nuova costruzione; non potendo essere eseguita in aderenza, in pratica consente la perpetua esistenza.

E' consolidato il principio della inderogabilità di ogni norma sulle distanze tra le costruzioni, la violazione consente al confinante di richiedere la demolizione o la rimessa in pristino.

La violazione di altre norme determina solo il risarcimento del danno.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che l'eliminazione di abusi per violazione di disposizioni tassative non debba arrivare al suo giudizio, poiché l'Autorità Comunale ha il potere e i mezzi per far cessare la violazione con l'ordinanza di rimessa in pristino, la non ottemperanza dà la possibilità di esecuzione coattiva.

La giurisprudenza ha regolato in modo diverso le disposizioni sul le distanze legali per luci e vedute in ambito condominiale, poiché i muri condominiali sono una comunione dell'intero e non una comunione di

Posta elettronica certificata

Tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.

E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it 







Liberté, Egalité, Fai da te



(









Approfitta dell'offerta riservata ai professionisti della casa!

Abitantionline è una grande opportunità per i geometri e i professionisti della casa. Permette di incontrare in uno spazio qualificato nuovi clienti, di proporre le proprie capacità ed esperienze direttamente a un pubblico sempre più ampio. Registrati subito e crea la vetrina che racconta quello che fai, partecipa alle piazze e ai gruppi tematici, fatti conoscere e riconoscere. È gratis. È pensato per te.



Il primo social network per la casa.

www.abitantionline.it



Il nuovo sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari

Importanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari sono state introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che ha apportato modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale).

Di spiccato interesse per i professionisti che operano nella gestione del patrimonio immobiliare, la materia è stata oggetto di un incontro specifico organizzato il 21 febbraio, presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino, cui hanno partecipato anche esponenti dell'Ordine dei Notai e dei Dottori Commercialisti, che hanno analizzato le principali criticità emerse dall'immediatezza delle modifiche normative.

Le novità introdotte sono state successivamente approfondite dalla circolare 21 febbraio 2014, n. 2/E recante "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23", in cui l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le recenti modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari.

In particolare, con gli interventi normativi di modifica, è stato riformulato l'articolo 1 della Tariffa,



Aliquote dei trasferimenti immobiliari:

2%prima casa

9% beni immobili in genere

12%terreni agricoli pertinenze

parte prima, allegata al Testo Unico dell'imposta di Registro, al fine di prevedere soltanto due aliquote per la tassazione degli atti: un'aliquota del 9 % ed una del 2 %.

E' stata, successivamente, prevista dalla Legge di Stabilità 2014, una nuova aliquota dell'imposta di registro al 12 % applicabile, a determinate condizioni, ai trasferimenti di terreni agricoli e delle relative pertinenze.

Entrando nel dettaglio, sono state riformulate le aliquote di imposta applicabili per gli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte le tre aliquote di imposta sono state così suddivise:

- 2% per la prima casa, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Imposta di registro leggera, dunque, per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di

abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9). Per beneficiare del trattamento di favore, al momento della stipula dell'atto di trasferimento è sufficiente indicare la classificazione dell'immobile nelle categorie catastali da A/2 a A/7. Ciò a patto che siano comunque soddisfatte le altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur). Le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l'acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un'unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa;

- 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari

di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: - 12% per i trasferimenti che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Gli atti assoggettati all'imposta di registro, così come gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, saranno esenti dall'imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali e saranno assoggettati a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 Euro.

Nelle premesse della Circolare, è stata evidenziata anche la novità della soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie relative agli atti assoggettati all'imposta di registro, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina.

La nuova normativa prevede, inoltre, che l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito nella misura fissa di 168 Euro, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014, divenga di 200 Euro.

L'impianto delineato dalle nuove disposizioni, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro almeno nella misura minima di euro 1.000, nell'applicazione delle



Il nuovo sistema di tassazione prevede che l'imposta di registro dovuta non possa essere inferiore a 1000 euro

imposte ipotecaria e catastale nella misura di euro 50 ciascuna e nell'assorbimento dell'imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, trova applicazione anche per gli atti immobiliari soggetti ad Iva, in regime di esenzione, per i quali, ai sensi dell'articolo 40 del TUR, l'imposta di registro si applica in misura proporzionale.

Diversi chiarimenti sono stati forniti riguardo alla tassazione degli atti di permuta e di divisione ed alle agevolazioni per la "prima casa".

Inoltre, il secondo paragrafo della Circolare è stato dedicato agli atti immobiliari soggetti ad Iva; il terzo paragrafo, agli effetti della riforma sugli atti di conferimento nelle società; il quarto paragrafo, agli effetti della riforma sugli atti giudiziari recanti il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali immobiliari.

Ancora, nel quinto paragrafo della Circolare, l'Agenzia delle Entrate si è occupata dell'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie; nel sesto paragrafo, delle regole di determinazione della base imponibile; nel settimo paragrafo, dell'applicazione delle imposte minime di registro; nell'ottavo paragrafo, della soppressione delle agevolazioni previste in leggi speciali.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, l'Agenzia delle Entrate ha indicato un elenco di previsioni normative che recano delle agevolazioni fiscali che devono ritenersi non più applicabili, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di beni immobili posti in essere, a titolo oneroso, a partire dal 1° gennaio 2014. Si tratta delle:

- agevolazioni per i piani di recupero;
- agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane ed agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone
- agevolazioni per i trasferimenti in favore di giovani agricoltori;
- agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali;
- agevolazioni per i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previdenziali pubblici, Regioni, enti locali o

Esempio

Cessione a titolo oneroso di fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni prima casa di valore pari a 10.000 euro. In caso di trasferimento a titolo oneroso di un fabbricato abitativo per il quale non ricorrono le condizioni prima casa in base alle nuove disposizioni, il trattamento fiscale è il seguente:



Tipologia di imposta	Misura dell'imposta	Imposta dovuta
Imposta di registro	(10.000 * 9 %) =900	1.000 (imposta minima)
Imposta ipotecaria	50 euro	50 euro
Imposta catastal	50 euro	50 euro
Totale imposte		Euro 1.100

loro consorzi, in favore di fondi di investimento immobiliare;

- agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l'edilizia economico popolare;
- agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo;
- agevolazioni per i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute.

Nel nono paragrafo della Circolare sono stati forniti dei chiarimenti anche in merito ai regimi agevolativi che sono ancora applicabili. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il regime di favore previsto per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione continua a trovare applicazione anche in caso di trasferimenti di immobili o trasferimenti o costituzioni di diritti reali immobiliari effettuati successivamente al 1° gennaio 2014.

Le disposizioni fiscali agevolative continuano a trovare applicazione anche con riguardo ai procedimenti di separazione e divorzio ed alla conciliazione giudiziale, così come trovano ancora applicazione le agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Infine, alcuni chiarimenti sono stati forniti anche con riguardo alla decorrenza delle nuove norme che si applicano dall'1 gennaio 2014 per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione.

Proprio in occasione del Convegno sono state evidenziate alcune criticità emerse in conseguenza dell'evoluzione normativa tra cui: il disallineamento nella applicazione dei benefici prima casa tra gli atti soggetti ad iva e quelli sog-

getti ad imposta di Registro; l'incertezza nell'applicazione delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. "prima casa" per immobili in corso di trasformazione o che sono stati oggetto recentemente di pratiche di aggiornamento catastale nonché il rischio che, un immobile, acquistato con benefici prima casa, poiché immobile non di lusso ai sensi del D.M. 2/8/1969 potrebbe essere penalizzato poichè non più rientrante tra gli immobili tassabili con l'aliquota ridotta (cat. A/1 – A/8 – A/9).

Oltre alla necessità di ulteriori chiarimenti futuri, come discusso in occasione del Convegno, si si auspica di poter ottenere, in caso di necessità, la rendita catastale validata in sede di recepimento della pratica di aggiornamento; di poter consultare le «unità tipo» al fine di avere maggiori elementi per stabilire i limiti di confine tra le categorie soggette e quelle non soggette ai benefici prima casa; l'applicazione dell'istituto dell'autotutela da parte dell'agenzia sia per le rettifiche in aumento che in diminuzione. Inoltre servirebbe maggior equità sia nella trattazione delle istanze di revisione dei classamenti quanto nell'attività di accertamento.

Le modifiche normative interessano anche le seguenti tipologie di immobili

A/8 – Abitazioni in ville

Costruzioni isolate e costituite di una sola unità immobiliare, più o meno lussuosa, ma sempre con finimenti ricchi. Hanno impianti completi e sono provviste di tutte le dipendenze ed accessori. Sono costituite da un numero elevato di vani con rifiniture interne di discreto pregio con pareti interne rivestite in piastrelle nei bagni e cucina. Sono ubicate generalmente nella periferia dei centri più importanti oppure in campagna in zone di villeggiatura circondate da abbondante verde (parco, giardino, cortile). Ad eccezione delle ville situate in zone ricercate dei piccoli comuni, utilizzate per villeggiatura, tutte le altre



servono sempre ad uso padronale. In detti fabbricati è ammessa la compresenza di soli C/6 e C/7. Se ubicate in zone inquinate si inserirà nella classe minima. Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime.

A/9 – Castelli, palazzi di emininete pregio artistico e storico

Castelli e palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare. E', però, compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

NEWSLETTER N. 13 DELL'11 MARZO 2014

PRENOTAZIONE DOCUMENTAZIONE EDILIZIA

A seguito della riparazione dell'apparecchiatura che le contiene, sono nuovamente disponibili per la consultazione le pratiche edilizie dei seguenti anni:

dal 1967, nr. ord. 2758 al 1982, nr. ord. 3535; DIA del 2010 dal 9.000 al 9.999; DIA del 2010 dall'11.000 al 12.999

ISTRUTTORIA PRATICHE DI AGIBILITA': PRESENTAZIONE RELAZIONE REQUISITI

Pubblicato nella sezione Atti e Disposizioni - Disposizioni interpretative e di applicazione, l'Ordine di Servizio n. 2 del 27 febbraio 2014 redatto congiuntamente dai Dirigenti delle Aree Edilizia Privata e Ambiente della Direzione Territorio e Ambiente, Arch. M. Cortese, Dirigente Area Edilizia Privata, Arch. T. Scavino, Dirigente Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità, dott. E. Bayma, Dirigente Area Ambiente.

Il dispositivo, prot. 1110/2014, contiene le nuove modalità di presentazione della documentazione acustica, richiesta durante la fase istruttoria delle agibilità

STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PEC) DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE DLEL'AREA CONTINASSA" - AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIEN-TALE STRATEGICA (VAS) - FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTA-ZIONE (SCEENING).

Pubblicato l'avviso prot. 1771 dell'11 marzo 2014, a firma del dott. Enrico Bayma, Dirigente Area Ambiente della Direzione Territorio e Ambiente, relativo allo sceening della fase di valutazione del processo di VAS, di cui al PEC dell' "Area della Continassa". Fase di sceening.

Link utili:

- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Info Documentazione Edilizia: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/info/index.shtml
- Disposizioni interpretative e di applicazione: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/
- Ordine di Servizio n. 2/2014: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini servizio/2014/OdS 2-2014 DEP Acustica.pdf
- Pagina informativa Documentazione Urbanistica ed Ambiente: http://www.comune.torino.it/ ediliziaprivata/organizzazione/atti urbanistica.shtml
- Avviso di avvio n. 1771 dell'11/3/2014: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/avvio procedim PEC Continassa.pdf

NEWSLETTER N. 21 DEL 9 APRILE 2014

VARIANTE PARZIALE N. 294 al PRGC - IMMOBILE IN PIAZZA ARBARELLO 8

Pubblicata la Det. Dir. 95 dell'8 aprile 2014, a firme congiunte dei dott. E. Bayma, Dirigente Area Ambiente e G. Conigliaro, Dirigente Politiche per l'Ambiente, avente come oggetto "Variante parziale n. 294 al PRGC -Immobile in Piazza Arbarello 8 - Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione del processo di valutazione ambientale strategica - Verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica".

La relativa documentazione è pubblicata nella sezione Urbanistica - Pianificazione - Atti e disposizioni Urbanistica e Ambiente.

Link utili:

- Home page Sportello: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml
- Pagina informativa Documentazione Urbanistica ed Ambiente: http://www.comune.torino.it/ ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml
- Det. Dir. 95 dell'8/4/2014: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/urbanistica/det var 294 Arbarello.pdf



SCIA e Prevenzione Incendi: dai Vigili del Fuoco chiarimenti sull'uso della modulistica

Il D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011è il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Si tratta di un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, ha previsto iter più snelli e aumento della responsabilità per i Colleghi e Professionisti che detengono l'abilitazione a tecnici antincendio, riportando in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abrogando precedenti decreti, tra cui:

- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il nuovo Regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità, gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio, elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:

- Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per



ABILITATI: su 86.691 Professionisti antincendio abilitati in Italia 12.574 sono Geometri

l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;

- Categoria "B", attività a medio rischio: relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
- Categoria "C", attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Il Regolamento ha inoltre introdotto la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), anche in campo antincendio, prevendendo una riduzione dei tempi per le attività a minor rischio d'incendio, per le quali è sufficiente la semplice presentazione della Scia per dare avvio all'attività.

Nell'ottica delle semplificazioni è, quindi, il Professionista a rivestire un ruolo sempre più fondamentale, perché è lui ad asseverare la conformità dell'attività ai requisiti di sicurezza antincendio; l'attività dei Vigili del Fuoco si riduce così a mero carattere ispettivo (a campione). Dove il pericolo è più lieve, il Professionista arriva a ricoprire il ruolo di vero e proprio controllore, che era prerogativa dei Comandi provinciali.

Gli aspetti più delicati della sicurezza sono, invece, affidati al Professionista antincendio formato ed iscritto negli elenchi degli esperti, tenuti dal Ministero dell'Interno che si occupa, in esclusiva, delle certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti o separanti.

I cambiamenti intervenuti hanno dato risultati positivi per le nuove opere, mentre per quanto riguarda il patrimonio esistente continuano a riscontrarsi difficoltà per produrre tutte le certificazioni richieste, oltre alla eccessiva burocrazia ed alle prescrizioni troppo rigide. Sempre più spesso i tecnici sono costretti ad allegare comunque alla Scia nume-

rosi documenti e dichiarazioni così che, in alcuni casi, sembra di assistere piuttosto ad uno spostamento di responsabilità dai Vigili dei Fuoco ai Professionisti.

In ogni caso, la trasformazione delle norme tecniche è un processo avviato che prevede, oramai, scadenze ed adempimenti imminenti: il Decreto Milleproroghe, per esempio, dà al Ministero dell'Interno 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi degli alberghi che semplifica le procedure per le strutture con meno di 50 posti letto; per le scuole si prevede l'emanazione dell'aggiornamento entro il 12 maggio e sono allo studio le disposizioni per asili nido, aerostazioni e metropolitane; in revisione anche le norme per ospedali e autorimesse; prossimo alla pubblicazione è, inoltre, il decreto interministeriale 10 marzo 1998 che fissa i criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Di recente, con Lettera Circolare 1681 dell'11 febbraio 2014 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito indicazioni sulla corretta procedura da seguire per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini della sicurezza antincendio.

Nel documento vengono, infatti, dati chiarimenti circa la nuova modulistica da utilizzare per la certificazione della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi o dei prodotti da costruzione.

In particolare, il modello CERT. REI, attestante la prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, viene sostituito dal nuovo modello DICH.PROD nei casi in cui è sufficiente la corretta posa in opera del prodotto per garantirne la prestazione di resistenza al fuoco.

Il modello CERT.REI è il documento principale che il professionista antincendio deve utilizzare per comprovare le prestazioni di resistenza al fuco dei prodotti da costruzione o degli elementi costruttivi, così come riscontrate in opera. Il modello CERT.REI deve essere compilato ogni qual volta la prestazione di resistenza al fuoco riguarda un elemento costruttivo quale che sia il metodo di determinazione (sperimentale, analitico o tabellare) ivi inclusi i casi in cui si faccia ricorso al fascicolo tecnico di cui all'allegato B al DEM 16/02/2007.

Per quanto riguarda il modello DICH.PROD, questo sostituisce il modello CERT.REI in tutti i casi in cui la prestazione di resistenza al fuoco può essere garantita dalla sola corretta posa in opera del prodotto. Nel caso di impiego di prodotti che contribuiscono alla resistenza al fuoco dell'elemento protetto, il modello DICH.PROD riguardante il prodotto

DEFINIZIONI

D.M. 7 agosto 2012

Attività soggette: attività riportate nell'Allegato I del DPR 151/2011

Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006

protettivo, si aggiunge al modello CERT.REI riguardante l'elemento costruttivo protetto.

In allegato la circolare è disponibile la tabella riassuntiva che riporta i modelli da usare in funzione delle diverse tipologie di prodotto o elemento costruttivo.

Sul sito dei Vigili del Fuoco, www. vigilfuoco.it nella sezione Amministrazione On Line - Professionisti Antincendio, è possibile consultare la "Raccolta di Norme e Circolari" predisposta dalla DCPREV del Ministero dell'Interno.

Come precisato sul sito stesso, la raccolta nasce per rispondere alle esigenze di chiarimento, in merito agli aspetti relativi all'autorizzazione ed alla iscrizione dei professionisti negli elenchi di cui al D. Lgs. 139/2006.

La raccolta che contiene i decreti e le circolari emanate e verrà integrata periodicamente con le nuove disposizioni che interverranno in materia.

Ricordiamo, di seguito, i principali decreti recentemente emanati in materia.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/3/2014, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

Decreto 3 marzo 2014 Ministero dell'Interno "Modifica del Tìtolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di resole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini":

il Titolo IV del DM 9/4/1994 è sostituito da quello contenuto nel decreto in argomento. In base a tale normativa, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del DM 3/3/2014, devono essere adeguati alle nuove disposizioni, salvo che nei seguenti casi:

- sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del DPR 1/8/2011, n. 151;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 3 del

DPR 1/8/2011, n. 151.

Decreto 4 marzo 2014 Ministero dell'Interno "Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13-m3":

detto decreto ha modificato le disposizioni del DM 14/5/2004, che recava la Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m3. Le nuove disposizioni si applicano ai depositi di nuova installazione e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti, mentre non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto reso ai sensi dell'art. 3 del DPR 1/8/2011, n. 151.

Con lettera circolare prot. n. 3812 del 26/3/2014, la DCPREV segnala un'ERRATA-CORRIGE riguardante il rimando al "...successivo punto 9.5" dell'ultimo capoverso del punto 2.3, che deve ritenersi così modificato "alla fine del paragrafo è aggiunto il seguente periodo: "La difesa fissa di cui sopra è assicurata, nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis".

In attesa della pubblicazione dell'ERRATA-CORRIGE sulla Gazzetta Ufficiale, nell'applicazione del nuovo decreto ci si atterrà alla versione corretta del rimando.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14/3/2014, è stato pubblicato il Decreto 28 febbraio 2014 Ministero dell'Interno "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone".

Extintion

| Company | Com

Sul sito dei Vigili del Fuoco (www.vigilfuoco.it) sezione Prevenzione e Sicurezza - Ultime disposizioni - Elenco ultime novità

è possibile consultare le seguenti lettere-circolari,

emanate dalla DCPREV - Area VI - Protezione Attiva:

- Lett. Circ. n. 2167 del 24/2/2014 "Apparecchi estintori carrellati d'incendio omologati ai sensi del DM 6/3/1992": riporta l'elenco degli estintori carrellati d'incendio, omologati e rinnovati al 31/12/2013 dal Ministero dell'Interno.
- Lett. Circ. n. 2201 del 25/2/2014 "Apparecchi estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del DM 7/1/2005": riporta l'elenco degli estintori portatili d'incendio, omologati e rinnovati dal Ministero dell'Interno, successivamente alla data di emanazione delle precedenti lettere circolari di pari oggetto.
- Lett. Circ. n. 2205 del 25/2/2014 "Liquidi schiumogeni a bassa espansione omologati ai sensi del DM 13/11/1995": riporta l'elenco dei liquidi schiumogeni, omologati e rinnovati dal Ministero dell'Interno, successivamente alla data di emanazione delle precedenti lettere circolari di pari oggetto.

Gli obiettivi del decreto illustrati all'art. 2 sono i seguenti:

- minimizzare le cause d'incendio
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o aree limitrofe
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree in-

denni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo

 garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, è approvata la Regola tecnica allegata al decreto stesso, che si applica alle strutture turistico-ricettive in aria aperta di nuova realizzazione e a quelle esistenti nel caso siano oggetto di completa ristrutturazione.

Domande di voltura di "Preallineamento"

Con Avviso n. 1/2014 l'Agenzia delle Entrate, in tema di domande di voltura di "preallineamento", relativa a documenti "mai registrati ovvero a documenti inseriti in atti in modo errato – qualora l'errore sia imputabile all'Ufficio" ha indicato i criteri adottati dall'Ufficio per la registrazione delle volture di preallineamento:

- per gli atti di cui si richiede voltura registrati fino al 16 febbraio 2004, nei casi in cui il richiedente non è in grado di indicare il protocollo di voltura, sono sufficienti gli estremi del relativo atto pubblico ovvero quelli di registrazione della dichiarazione di successione e si provvede immediatamente all'aggiornamento degli atti catastali, reperendo i documenti giustificativi presso i Reparti di Pubblicità Immobiliare, se non già allegati alla richiesta di preallineamento. L'operatore procede alla registrazione del documento, attuando una presunzione a favore dell'utente;
- per gli atti di cui si richiede voltura registrati dal 17 febbraio 2004, l'Ufficio pretende, senza eccezioni ed a pena di rifiuto, la compilazione dei campi relativi agli estremi di proto-

collazione (data e numero).

L'Agenzia delle Entrate precisa inoltre quanto segue:

in tutti i casi, qualora l'Ufficio riscontri la mancata, incompleta o errata presentazione della domanda di voltura, provvede ad emettere, nei confronti dei soggetti obbligati, l'atto di contestazione per la liquidazione dei tributi, oneri ed eventuali sanzioni previste e non prescritte. (Circolare AdT n. 2/2002)".

La registrazione delle volture di preallineamento è ammessa solo quando si verifica la coerenza tra "causale" e "descrizione dell'atto".

La registrazione delle domande di preallineamento aventi come causale "Rettifica Intestazione all'attualità" avverrà previa autorizzazione di un Responsabile di Settore.

In caso di errori commessi dalle parti nella compilazione di precedenti domande di volture già presentate tramite l'applicativo "Voltura 1.0/1.1" in afflusso corrente, essendo la voltura già eseguita in banca dati, occorre presentare una nuova domanda di voltura a rettifica, con la corresponsione dei relativi tributi,



configurandosi, per tale fattispecie, una nuova voltura di afflusso (Circolare AdT n. 6/2002).

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

- ✓ Front-office (Torino, Via Guicciardini 11, Scala B, 2° piano, stanza 71)
- Via posta ordinaria, elettronica o certificata
- ✓ Canale telematico Sister

Il software per la compilazione delle volture di preallineamento (voltura 1.1.) è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Strumenti - Software di compilazione - Software catastali ipotecari - Voltura).

La nota informativa sul tema, è stata inviata dall'Agenzia delle Entrate a tutte le associazioni professionali della provincia di Torino, ed è a disposizione dell'utenza

Sul sito dell'ISPRA (www.isprambiente.gov.it) sezione Pubblicazioni - Rapporti è possibile scaricare il "Rapporto sul consumo di suolo in Italia" che analizza, a livello nazionale, i valori relativi alla quota di superficie "consumata", dal 1956 al 2012.

ISPRA ha sviluppato un'applicazione il cui obiettivo è quello di segnalare alla rete di monitoraggio i punti in cui si individuino nuove aree costruite.

Dal sito www.consumosuolo.isprambiente.it è possibile accedere sia alle istruzioni per scaricare la APP per dispositivi Android, sia al sito mobile per tutti gli altri dispositivi.

Pregeo: parte la sperimentazione

Parte la sperimentazione del nuovo software di Pregeo, che consente il riconoscimento automatico delle variazioni catastali dei terreni.

Dal 7 aprile, nelle pagine dedicate dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate a "Pregeo", i professionisti possono scaricare il nuovo software (Pregeo 10.6.0), fondato su un modello tecnico-operativo che supera quello basato sulle tipologie, consente il riconoscimento automatico delle variazioni catastali dei terreni e la conseguente predisposizione di atti catastali aggiornati.

I cambiamenti possono essere cau-

sati da passaggi di proprietà, frazionamenti di particelle, demolizioni di fabbricati situati sull'immobile o da altre modifiche da dichiarare al Fisco

Gli atti predisposti con il nuovo software per il momento possono essere accettati solo dagli uffici provinciali - Territorio di Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena.

La sperimentazione si estenderà dal 1° luglio a tutto il territorio italiano.

Il nuovo sistema diventerà obbligatorio solo da gennaio 2015.

Da Associazione Nazionale Donne Geometra



Consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale più semplice e gratuita

Con Provvedimento prot. 31224 del 4 marzo 2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e tempi di accesso alla procedura, attivata ai sensi dell'art. 6, comma 5-quinquies del decreto legge n, 16/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012), grazie alle quali le persone fisiche, con abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel, dal prossimo 31 marzo, potranno consultare online, gratuitamente e senza versare tributi, le banche dati ipotecaria e catastale in relazione agli immobili dei quali risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il provvedimento direttoriale, recante "Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento", disciplina inoltre le modalità di accesso alla banca dati catastale, gratuito ed in esenzione da tributi, effettuato presso gli sportelli catastali decentrati, relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. In riferimento ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali. Per quanto concerne la banca dati catastale presso gli sportelli catastali decentrati, a decorrere dal 31 marzo 2014, l'accesso sarà gratuito e in esenzione da tributi, secondo le regole applicabili presso gli Uffici dell'Agenzia.

Per la richiesta, è sufficiente esibire, al fine dell'esenzione, un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

In presenza di abusi edilizi, occorre valutare la sanzione amministrativa anziché la demolizione Consiglio di Stato, Sentenza n. 1084 del 10 marzo 2014

È illegittimo il provvedimento con il quale si ingiunge la demolizione di opere di ristrutturazione edilizia realizzate in zona «A» in assenza di permesso di costruire o in totale difformità senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta della sanzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria.

Fino ad oggi la «riduzione in pristino», vale a dire la demolizione dell'abuso, è stata considerata come il normale strumento per «riportare lo stato di fatto a quanto previsto per lo sviluppo edilizio del territorio», tanto più che gli interventi nei centri storici (zone «A» dei piani urbanistici), sono soggetti al severo parere della Soprintendenza.

Nel caso in esame il preesistente edificio (ristorante) era stato modificato con l'apertura di tre bocche di lupo disposte sul piano di calpestio della piazza ottenute mediante scavo della stessa, la realizzazione di una scala a tre rampe tra piano interrato e piano terra, in luogo dell'unica preesistente, la realizzazione di una nuova finestra su strada, nonché con la realizzazione di un tratto di canna fumaria in rame e di una tenda).

I giudici amministrativi hanno qualificato tali interventi come interventi di «ristrutturazione edilizia». Nella sentenza si legge «l'insieme delle opere descritte comporta una ristrutturazione in quanto le opere, anche se realizzate singolarmente, sono tali da correlarsi in un palese effetto di pur parziale trasformazione dell'organismo edilizio preesistente».

Invece della riduzione in pristino il Consiglio di Stato ha ipotizzato a favore dell'autore dell'abuso una via di uscita di carattere generale affermando che è sempre necessario scegliere tra sanzione demolitoria e quella pecuniaria, anche se la demolizione è usuale, e per giungere a questa conclusione richiama l'art. 33, comma 4, del Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380), secondo cui l'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.

Se il parere non viene reso entro 90 giorni dalla richiesta «..qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al D. Min. 02/04/1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile provvede autonomamente». Anche quando la Soprintendenza non si pronuncia, quindi, il Comune può procedere, ma l'espressione «autonomamente», riferita alla scelta del Comune, presuppone che l'ente locale possa effettuare una scelta simile a quella che spetta (entro 30 giorni) alla Soprintendenza.

Il Collegio riconosce dunque l'esistenza di una certa elasticità in ordine alla scelta della sanzione applicabile - tra la restituzione in pristino e il pagamento di una sanzione pecuniaria, mantenendo i luoghi modificati dall'abuso - ritenendo che l'autore dell'abuso abbia sempre diritto ad una scelta motivata che tenga conto sia del peso dell'abuso che della specifica situazione oggetto di tutela.

Superficie minima per gli alloggi di nuova costruzione

Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 747 del 17 febbraio 2014

Sentenze in breve per la professione

Al regolamento edilizio dei comuni è demandata, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 380/2001, la specificazione delle regole fondamentali dell'edificazione sotto i profili, oltre che tecnici, estetici, funzionali, igienico-sanitari, anche di "vivibilità" in senso ampio degli abitati, comprensivo di tutti gli aspetti che l'Ente, nella sua sfera di competenza, ritenga rilevanti per il normale vivere civile dei propri cittadini, anche in termini di tutela del territorio e della qualità della vita.

Il regolamento edilizio comunale può prevedere una superficie minima per gli alloggi di nuova costruzione a salvaguardia del profilo di vivibilità, anche imponendo caratteristiche dimensionali tali da limitare, in concreto, la costruzione delle c.d. seconde case, con le tensioni dei prezzi e l'aggravio del carico urbanistico che queste inevitabilmente comportano.

Così ha deciso il Consiglio di Stato in riforma della Sentenza n. 1117/2012 del T.A.R. Veneto, Sez. II., in relazione ad una controversia insorta a seguito del diniego di permesso di costruire richiesto dalla società costruttrice per la realizzazione di tre fabbricati residenziali, comprendenti ciascuno sei unità abitative, di dimensioni variabili da 56,36 mg a 59,41 mq., motivato con riferimento all'art. 3.3.1 del regolamento edilizio

comunale dell'Amministrazione di riferimento, che, nel caso di specie, per le nuove unità abitative nelle costruzioni residenziali, stabiliva in 80 mq le dimensioni minime di superficie di pavimento, al netto delle murature e degli spazi accessori.

Sanzione unica in presenza di molteplici violazioni del datore di lavoro

Corte Costituzionale, Sentenza n. 7342 del 17 febbraio 2014

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro è punibile come unica violazione. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un datore di lavoro condannato per i reati commessi ex art. 64, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.

La vicenda nasce a seguito della condanna di un datore di lavoro al pagamento di un'ammenda per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di legge sanciti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infatti, l'azienda di cui era titolare non possedeva un locale appositamente destinato a spogliatoio ed, inoltre, l'area di lavoro si trovava al di sotto di un soppalco, non beneficiando così dell'apporto di luce naturale diretta proveniente.

Nell'accogliere il ricorso proposto, i Supremi Giudici hanno ritenuto che, in base a quanto riportato nell'imputazione, le violazioni contestate concernessero alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati nella disposizione richiamata, ma hanno tuttavia contestavano l'applicazione della pena operata dal giudice di merito.

Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto considerare la fattispecie unitariamente e comminare un'unica



Non è necessario il parere della Soprintendenza ai fini del rilascio di un provvedimento di accertamento di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, in zona classificata come centro storico

pena, cosa che non è avvenuta, perché le violazioni sono state considerate separatamente.

Accertamento di conformità per gli edifici del centro storico

Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 855 del 24 febbraio 2014

La vicenda origina dall'appello del Ministero per i beni e le attività culturali avverso la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso del proprietario di un immobile, sito nel centro storico, avverso l'ordinanza del responsabile del settore urbanistico del Comune, con la quale è stato ordinato al ricorrente il ripristino di tutte le opere eseguite sul predetto immobile in difformità dal permesso di costruire ed è stata implicitamente rigettata l'istanza di permesso di costruire in sanatoria richiamata nel preambolo della stessa ordinanza.

Nel respingere l'appello, i Giudici evidenziano che non è necessario il parere della Soprintendenza ai fini del rilascio di un provvedimento di accertamento di conformità, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, in zona classificata come centro storico.

I centri storici non rientrano, infatti, tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (introdotto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Lo si ricava dal secondo comma dello stesso art. 142, ove si legge che le disposizioni sulle aree tutelate ex lege, di cui al comma 1 della disposizione, non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B. Le zone territoriali di tipo A sono, in base al d.m. n. 1444 del 1968, le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio ambientale (id est, i centri storici).

I centri storici rientrano invece tra gli immobili e le aree di notevo-le interesse pubblico, come descritti all'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tuttavia, affinchè tali beni vengano attratti al particolare regime di tutela previsto dalla legge, è sempre necessaria la dichiarazione di notevole interesse pubblico.

In assenza di vincolo specifico che abbia ad oggetto il centro storico cittadino, quale bene culturale d'insieme ai sensi del richiamato art. 136 del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42, non è pertanto ipotizzabile l'applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali sul particolare procedimento autorizzatorio degli interventi edilizi che abbiano oggetto immobili ivi collocati, salvo che il vincolo abbia fondamento in una previsione di piano paesaggistico ovvero in altro provvedimento puntuale che abbia dichiarato l'immobile di interesse culturale in ragione del suo pregio storico-artistico.

Il professionista deve versare alla cassa previdenziale i contributi per lo svolgimento di attività di consulenza Corte di Cassazione, Sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014

La fattispecie in esame origina dal ricorso presentato di un ingegnere condannato, dalla Corte d'Appello di Roma, a versare i contributi Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri ed architetti liberi professionisti), in relazione a un periodo nel quale aveva prestato delle consulenze per conto di una società e, nello specifico, attività di valutatore di sistemi di qualità ISO 9001 per conto di un organo di certificazione ed attività di consulente sistemi di qualità ISO 9000 per conto di società di consulenza ed era stato iscritto alla gestione separata INPS.

Nel respingere il ricorso, i Supremi Giudici affermano che il professionista deve versare i contributi alla Cassa di appartenenza per tutte le attività connesse all'esercizio della libera professione, dunque, anche quelle espletate nella veste di consulente per conto di una società. È irrilevante, nel periodo di riferimento, l'iscrizione alla gestione separata INPS.

I Giudici premettono che Il panorama giurisprudenziale in tema dell'individuazione del parametro dell'assoggettamento a contribuzione degli iscritti alla Inarcassa, non è univoco.

Secondo un primo orientamento non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo; con la conseguenza che, qualora un soggetto iscritto svolga attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'obbligazione contributiva è configurabile solo nell'ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (cfr. C. Cass. 11/06/2004, n. 11154; C. Cass. 19/02/2008, n. 4057). Secondo altro orientamento, invece, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta, cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese (anche)



grazie all'impiego di esse (cfr. la recente C. Cass. 08/03/2013, n. 5827).

A questo secondo orientamento si è uniformata la sentenza in argomento chiarendo che l'obbligo contributivo copre qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria.

Secondo i giudici di legittimità «il concetto di «esercizio della professione» va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di «sistema» dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali; - ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenervisi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un «nesso» con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione».

Da questo assunto la Suprema Corte fa discendere, pertanto, «l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le cono-

scenze tipiche del professionista».

Nel determinare il compenso dell'avvocato occorre valutare anche i risultati ottenuti

Corte di Cassazione, sez. VI-1, Ordinanza n. 2863 del 7 febbraio 2014

Al fine del calcolo dell'onorario del professionista si deve valutare non soltanto l'importanza della prestazione svolta, ma anche i risultati e i vantaggi che il cliente ha ottenuto.

I tecnici professionisti nell'assistere un proprio cliente lo dovranno informare sull'importo dovuto all'avvocato, che deve essere valutato anche in base all'esito della difesa. È questo il principio di diritto affermato dal Supremo Collegio nell'ordinanza in esame.

La vicenda da cui trae origine la decisione del giudice di legittimità concerne la questione relativa alle modalità per la determinazione del compenso dovuto per l'attività professionale dell'avvocato. È utile ricordare che oggi, in seguito alla novella legislativa del 2012 (art. 9, L. n. 27/2012) che ha definitivamente abrogato le tariffe previste per le professioni ordinistiche, la determinazione del compenso dell'avvocato deve avvenire, in via preferenziale tramite l'accordo tra il professionista e il cliente con la stipula di un contratto d'opera professionale, in mancanza del quale è rimesso alla valutazione del giudice vincolata all'applicazione dei parametri ministeriali fissati con D.M. n. 140/2012. Nel caso in esame era sorta una lite tra un avvocato e la curatela fallimentare. Il legale aveva redatto un progetto divisionale di beni che, non essendo stato condiviso dal giudice, era stato liquidato da quest'ultimo con una somma esigua. Di qui il ricorso alle vie giudiziarie da parte dell'avvocato secondo cui la propria attività deve essere in ogni caso remunerata trattandosi di un'obbligazione di mezzi.

Tale "motivo è manifestatamente infondato"- afferma la Corte di Cassazione che rigetta quindi il ricorso dell'avvocato. Fattore determinante dell'onorario del professionista legale è - per i giudici di legittimità - anche e soprattutto il raggiungimento di un vantaggio da parte del cliente. Giungendo ad una decisone simile, il Supremo Collegio si dimostra quindi conforme a quanto dal medesimo affermato in una sentenza precedente (sent. 26 febbraio 2013, n.4781), che nel rivedere completamente il principio tradizionale secondo il quale l'attività dell'avvocato non è un'obbligazione di risultato ma di mezzi, aveva stabilito che l'avvocato ha diritto al compenso solo se assicura al cliente una possibilità di vittoria.

Nelle gare per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura possono essere usati come referenza soli i progetti approvati e ultimati

Tar Lazio, Sentenza n. 2180 del 28 febbraio 2014

La valutazione dei requisiti per la partecipazione ad una gara deve basarsi sui servizi di ingegneria svolti nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altri committenti privati e seguiti dalla realizzazione dell'opera.

Il Tribunale Amministrativo ha, infatti, spiegato che, in base al Dpr 207/2010, per la valutazione, i progetti devono essere stati approvati dalla Stazione Appaltante e poi realizzati, al contrario, non è possibile usare come referenza la progettazione di opere che poi non sono stati né approvati né realizzati, cioè che non si sono aggiudicati la gara. La stessa regola dell'opera realizzata vale per i servizi di progettazione resi a clienti



In caso di contrasto tra le rappresentazioni grafiche e le prescrizioni normative del PRG sono queste ultime a prevalere - Consiglio di Stato, Sentenza n. 673/2014

privati. Il Tar ha chiarito che possono essere presi in considerazione solo quelli seguiti dalla realizzazione del lavoro. La prova dell'avvenuta costruzione deve emergere dagli atti di autorizzazione o dai certificati di collaudo. Nel caso preso in esame dal Tribunale Amministrativo del Lazio, era stata chiesta l'esclusione di un'impresa che, come prova della sua idoneità a partecipare ad una gara, aveva presentato la progettazione di opere non approvate dalla Stazione Appaltante e quindi non realizzate.

Il Tar ha quindi accolto il ricorso ed escluso l'impresa dall'appalto.

Grafici e tavole allegate al PRG hanno funzione meramente esplicativa Consiglio di Stato, Sentenza n. 673

Consiglio di Stato, Sentenza n. 673 del 12 febbraio 2014

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato afferma che in caso di contrasto tra le rappresentazioni grafiche e le prescrizioni normative del PRG sono queste ultime a prevalere.

In materia urbanistica capita spesso di riscontrare elementi di contrasto tra le tavole grafiche di pianificazione e le norme tecniche di attuazione

del PRG, dando luogo ad incertezze sulla loro corretta applicazione.

Nel caso di specie i proprietari di un suolo, precedentemente incluso in un piano di lottizzazione, avevano presentato ricorso contro il PRG. A sostegno dell'assunto, gli appellanti propongono una pluralità di argomenti:

- uno testuale, basato sul tenore del provvedimento di approvazione del piano regolatore generale, laddove stabiliva la conferma delle previsioni de piano e delle successive varianti vigenti, nei limiti, perimetrazioni e strumentazione attuativa vigente;
- uno grafico, fondato sul rilievo che nella cartografia allegata al piano regolatore generale il suolo in loro proprietà continuava a essere inserito nel comparto di progettazione, venendone poi escluso solo nella tavola allegata al provvedimento successivo di approvazione del piano quadro;
- uno logico, secondo cui in ogni caso la tipizzazione dei suoli non sarebbe stata incompatibile con il permanere della loro inclusione nel comparto.

Il Consiglio di Stato ha compiuto una serie di accertamenti sia sulle delibere per l'adozione del PRG del piano di lottizzazione che sulle tavole grafiche allegate e, al termine dell'esame, ha rilevato che il mancato adeguamento della cartografia allegata al Piano Regolare Generale è da attribuire a mera svista del pianificatore e che la riperimetrazione con il cambio di destinazione è avvenuta con il PRG.

Il Collegio conclude affermando che «in caso di contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere, in quanto in sede d'interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non sovrapporsi o negare quanto risulta da questo».

Il nudo proprietario non risponde degli oneri condominiali arretrati

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 6877 del 24 marzo 2014

I Supremi Giudici si interrogano sul soggetto che resta obbligato al versamento degli oneri condominiali ordinari per il caso in cui intervenga la vendita di sola nuda proprietà (della proprietà, cioè, spogliata del suo requisito essenziale: il godimento del bene, restando la sua pura titolarità).

Nel caso di specie, a seguito di reiterato mancato pagamento di detti oneri, il condominio aveva notificato decreto ingiuntivo sia nei confronti del titolare di diritto di abitazione che del nudo proprietario.

Quest'ultimo soggetto proponeva opposizione ai sensi di legge lamentando carenza di legittimazione passiva.

L'opposizione veniva accolta e il decreto revocato; tale posizione veniva mantenuta anche in grado di appello. Avverso quest'ultima decisione il condominio proponeva ricorso in Cassazione.

Nel rigettare il ricorso proposto, i Supremi Giudici hanno evidenziato che il nudo proprietario normalmente acquista la titolarità del bene nella prospettiva di un allargamento successivo di tale diritto, il che normalmente avviene alla morte dell'usufruttuario (o, come in questo caso, del titolare di diritto di abitazione) che di solito è lo stesso

TRASFERIMENTO SEDE ISTITITUTO VENDITE GIUDIZIARIE

L'Istituto Vendite Giudiziarie ha mutato la propria sede trasferendosi in Torino Strada Settimo 399/15 conservando i seguenti recapiti telefonici: 011/485338 - 011/4731217 - 011/4731714 - 011/4378080

Ufficio mobiliare e concursuale Fax 011/488913 mail: info@ivgpiemonte.it / pec: ifirto.mobiliari@pec.ifir.it

Ufficio immobiliare Fax 011/4730562 mail: immobiliari@ivgpiemonte.it / pec: ifirto.immobiliari@pec.ifir.it

Per comunicazioni I.V.G. ufficio vendite immobiliari di TORINO
- tel 011/4731714 fax 011/4730562
- email ivgtorino@astagiudiziaria.com ovvero immobiliari@ifir.it

venditore, un tempo proprietario esclusivo dell'immobile.

Gli oneri condominiali ordinari - il pagamento degli straordinari, al contrario, spettano al nudo proprietario - tuttavia gravano, per definizione, sul soggetto che effettivamente mantiene il godimento della cosa.

"La questione della individuazione del soggetto

tenuto pagamento degli oneri ordinari nei confronti del Condominio, dovuti in riferimento a una unità immobiliare facente parte dello stesso. allorchè l'immobile sia oggetto di usufrutto ovvero di diritto di abitazione, è stato dalla Corte di legittimità risolto tenendo conto della natura diritto di usufrutto, che costituisce un diritto reale che deve essere reso pubblico con il mezzo della trascrizione".

Dunque, "l'usufruttuario è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri inerenti alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione della cosa oggetto del diritto (...omissis...) la sua posizione di titolare di un diritto valevole erga omnes determina tutti gli effetti conseguenti, sostanziali e processuali".

Secondo la Suprema Corte al

5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLA FONDAZIONE GEOMETRI

La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia è riconosciuta quale operante nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 460/97 e come tale è iscritta nell'elenco delle associazioni a cui è possibile assegnare il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per fini umanitari-culturali-sociali.

Sono stati pubblicati gli esiti delle dichiarazioni 2010 e 2011, per le quali la Fondazione ha ottenuto la somma rispettivamente di Euro 3.581 e di Euro 3.556.

Ringraziamo sentitamente chi ha scelto questa elargizione a favore della propria Categoria, e cogliamo l'occasione per invitare a continuare a farlo

Questo primo contributo riconosciuto è stato destinato all'istituzione di borse di studio per la partecipazione con merito ad un corso di formazione professionale - Formazione continua Obbligatoria - organizzato, a bando, dalla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia o dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia.

Parimenti, le somme che verranno raccolte dalla Fondazione dal 5 per mille verranno destinate a:

- Borse di studio per Praticanti meritevoli quale contributo economico per lo svolgimento del biennio di Praticantato
- Contributi ai Professionisti di categorie protette per la formazione continua
- Promozione e incentivazione della professione con partecipazione a convegni e manifestazioni Della raccolta e della destinazione dei fondi verrà data notizia dettagliata.

Si invitano pertanto gli iscritti all'Albo a destinare il 5 per mille dell'IRPEF alla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, indicando nell'apposito spazio:

"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEI CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF"

"Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, lett. a), D. Lgs. n. 460/97"

il codice fiscale del beneficiario: 97574160012

Convegni in breve

NUOVE ATTIVITÀ **DI VIGILANZA SU ISCRITTI ALBO** E SOCIETÀ DI **INGEGNERIA**

Torino, 17 febbraio 2014

L'incontro, svoltosi presso la Sala Conferenze del Collegio, è stato organizzato a seguito dell'indagine avviata, negli ultimi mesi la Cassa Italiana di Previdenza Geometri, sulle posizioni degli iscritti al solo albo professionale e sulle società di ingegneria con geometri iscritti all'albo nella loro compagine sociale.

A questi sono, infatti, state inviate lettere con richieste di chiarimenti sulla posizione iscrittivo/contributiva incongruente nei confronti della Cassa. Contestualmente è stato richiesto loro di adempiere anche all'obbligo di dichiarare i proventi di queste attività per i 5 anni di imposta trascorsi (2007/2011) al fine di versare la corrispondente contribuzione. Sono state inviate le lettere anche alle società che svolgono attività tecnico ingegneristiche e che, pur risultando avere nella loro compagine sociale soci geometri iscritti solo Albo o Albo e Cassa, non adempiono al conseguente obbligo iscrittivo e contributivo in relazione alla quota di partecipazione societaria del/i soci geometri.

Sono stati chiariti gli obittivi dell'attività di vigilanza in corso:

1) per i Geometri iscritti al solo albo: segnalare l'incongruenza della posizione con lo svolgimento di attività connesse a quelle professionali, che richiedono l'iscrizione alla Cassa e i conseguenti adempimenti dichiarativi e contributivi; chiedere conseguentemente l'iscrizione, le comunicazioni reddituali e i relativi contributi previdenziali per i 5 anni pregressi.

2) per le Società di ingegneria: segnalare l'obbligo di iscrizione alla Cassa in forza della presenza nella compagine sociale, di uno o più soci geometri iscritti all'Albo professionale; chiedere, conseguentemente, le comunicazioni dei volumi d'affari e i relativi contributi integrativi per i 5 anni pregressi. Le dichiarazioni previdenziali di riferimento sono quelle degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, rese nei medesimi anni dai geometri con i Modelli Unico Persone Fisiche all'Agenzia delle Entrate e dalle Società di Ingegneria con i Modelli Unico Societario.

E' stata illustrata la sezione dedicata, predisposta sul sito della Cassa, contenente maggiori dettagli tecnico-amministrativi e le istruzioni per la regolarizzazione spontanea della propria posizione.

L'ATTUAZIONE DELLA **LEGGE 106/2011 NELLA** REGIONE PIEMONTE

Torino, 24 febbraio 2014

L'incontro, organizzato presso il Centro Congressi di Corso Stati Uniti, è stato un momento di discussione sulle modalità attuative dei Permessi di Costruire in deroga ai sensi della L. 106/2011 rilasciati nella Regione Piemonte.

A un anno di distanza dal primo incontro di approfondimento e dibattito sugli interventi in deroga ai piani regolatori ai sensi dei commi 9-14, art. 5 della Legge 106/2011, l'ANCE Piemonte, l'ANCI Piemonte e la Regione Piemonte hanno organizzato un nuovo convegno per fare il punto su quanto è stato fatto. La precedente edizione era rivolta a divulgare e discutere i contenuti della Circolare regionale interpretativa della norma statale, che ha consentito una prima applicazione dei disposti, soprattutto alla luce della particolare situazione normativa del Piemonte. L'incontro di febbraio è stata, invece, occasione per "raccontare" che cosa è stato fatto, sia in termini quantitativi - con una panoramica generale dei "casi applicativi" approvati – sia in termini procedurali, su come cioè le singole amministrazioni comunali del Piemonte hanno, di volta in volta, affrontato l'interpretazione della norma statale filtrata dalla circolare regionale, nell'approvare o rigettare un procedimento di richiesta di permesso di costruire in deroga ai sensi della Legge 106/2011.

E' stato soprattutto un momento di confronto sul tema per valutare quanto la possibilità data dalla norma di intervenire in deroga ai Piani Regolatori, abbia generato processi virtuosi di ripresa non solo del settore edile ma anche nei termini di positiva ricaduta economica sul territorio, sia per l'aspetto occupazionale, conseguente all'attivazione di quanto previsto da

Convegni

alcuni progetti, sia dal punto di vista della qualità architettonico-territoriale che gli interventi di riqualificazione dovrebbero conseguire, sia anche come fenomeno di "ripartenza" di alcuni grandi interventi "rimasti fermi" per impedimenti di vario genere.

Alla Tavola Rotonda hanno partecipato le varie parti coinvolte nell'applicazione della norma sui permessi di costruire in deroga, da quella regionale al livello normativo, a quella comunale, direttamente interessata dall'attività deliberativa, a quella dei costruttori edili, quale parte "attenta" a tutte le componenti normative di interesse per il settore.

ENERGIE PER FARE IMPRESA: I CERTIFICATI BIANCHI PER FINANZIARE L'EFFICIENZA ENERGETICA

Torino, 4 Marzo 2014

Il seminario è stato organizzato presso il Centro Congressi Torino Incontra, da Api Torino-Confimi, Confimi Impresa Piemonte, Collegio Edile API Torino e JPE2010 ESCo. Sono state esaminate le opportunità generate dai Certificati Bianchi (TEE), le procedure che li accompagnano, le prospettive ed i vantaggi che ne derivano.

I Certificati Bianchi sono strumenti che consentono di ottenere - a fronte di interventi in ambito aziendale volti all'aumento di efficienza energetica - un contributo economico con cui coprire in larga parte le spese di realizzazione dell'intervento stesso. Costituiscono dunque uno strumento con cui poter finanziare interventi di efficienza energetica in qualunque contesto: industria, edilizia, terziario, trasporti ed agricoltura.

Spesso le aziende ignorano che alcune operazioni effettuate (es. sostituzione di infissi, cappotti termici, sostituzione di caldaie a biomassa o ad alta efficienza, di motori elettrici, di lampade ad alta efficienza, recupero calore, etc..) sono operazioni di efficientamento energetico.

GREEN ECONOMY FUORI DALLA NICCHIA!

Pinerolo, 1 Aprile 2014

Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente per l'anno 2014 e di durata biennale, nasce dalla collaborazione tra Pracatinat s.c.p.a., il Liceo G.F. Porporato, I.I.S. M. Buniva e l'A-CEA - Industriale Pinerolese e Ambiente, in risposta alla richiesta della Regione Piemonte di produrre, sul territorio, cambiamenti culturali e

sviluppo di competenze nel campo della green economy, dando valenza sistemica al rapporto tra la scuola e il mondo del lavoro.

L'ambizione è che questo progetto possa alimentare circuiti virtuosi e ricadute sulle dinamiche di territorio e sia la base per costruire opportunità all'interno della programmazione europea e in altri campi di progettualità e sviluppo. La Regione Piemonte ha ritenuto che il Pinerolese avesse le caratteristiche sufficienti – di esperienza e di relazione – per sviluppare modalità innovative di integrazione tra scuola e lavoro nel campo della green economy quale primo contesto operativo in Piemonte.

Con riferimento al dibattito internazionale sugli sviluppi del concetto e alle relative pratiche – dal limitarsi agli aspetti produttivi all'ampliarsi alla sfera dei consumi, fino ad arrivare ad ambiti quali la green life e l'etica sociale - la scelta è stata di collocarsi rispetto alle accezioni più ampie che prevedono ricadute e reali mutamenti nello sviluppo di un territorio, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Più in particolare e in sintesi ci si riferisce a tutte quelle pratiche che propongono, a livelli diversi di intervento:

- un ripensamento dell'attuale sviluppo economico, fondato sul superamento di un modello di crescita basato sulla continua accelerazione dell'utilizzo di capitale naturale. Tale



SAVE THE DATE

Il Convegno SIFET 2014 si terrà a Torino dal 2 al 4 luglio 2014.

Il Collegio dei Geometri sarà parte del Comitato Organizzatore e pertanto invitiamo tutti i professionisti ad annotare fin d'ora l'importante avvenimento!

Convegni

approccio investe, oltre la sfera economica, quella istituzionale, culturale, sociale, etica;

- una nuova relazione tra i diversi attori (cittadini, imprese, istituzioni), generata dall'interazione virtuosa tra le imprese (che cercano vantaggio competitivo), i consumatori consapevoli (che trasformano le proprie preferenze e competenze) e le istituzioni (che regolano - governance - sensibilizzano, forniscono strumenti).

Gli interventi, mirati a un sostanziale mutamento di modelli culturali e a un sistema di azioni di sviluppo "placed based" cioè la localizzazione dello sviluppo indicata dall'Europa, richiedono di pensare al territorio come "ambiente di apprendimento green" ("green education") e in una prospettiva intersettoriale. Il progetto rappresenta uno dei nuclei di avvio di processi in questo senso.

Ouesto workshop è stato il primo momento di condivisione con alcuni attori del territorio e si è proposto di: - costruire alleanze sul progetto come punto di avvio di una prospettiva più ampia e inclusiva;

- delineare il campo di azione condividendone in modo più approfondito i contenuti e i relativi processi educativi, formativi e territoriali;
- fornire, attraverso una più accurata definizione di campo, contributi per l'identificazione dei criteri per la mappatura dei soggetti da coinvolgere nella dinamica educazione, formazione, sviluppo. Per questo il workshop ha previsto interventi di approfondimento sul progetto e di contenuto – quale idea di green economy e di green education? quali processi attivare? Con chi? - e contributi dei partecipanti alla definizione di campo.

Le fasi successive al workshop prevedono la mappatura e inclusione di attori del territorio che, in una prospettiva green, diventino di riferimento per azioni congiunte di educazione, formazione e sviluppo; l'analisi di bisogni formativi nei di-





Seminario informativo sul nuovo sistema di tassazione dei trasferimenti immobiliari Torino, 21 febbraio 2014

Seminario organizzato dal Collegio Geometri presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale per illustrare le recenti novità in materia fiscale e tributaria, prima tra tutte quella relativa al nuovo regime di tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso.

versi campi di indirizzo scolastico implicati nel progetto - in stretto rapporto con aziende, professionisti e istituzioni - con il contributo di studenti e famiglie; la programmazione e sperimentazione di percorsi educativi e formativi che prevedano nuovi profili di competenza in senso "green", realizzati in stretta relazione con il mondo del lavoro anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro.

PROGRAMMI **COMUNITARI SUL** TEMA DELL'EFFICIENT **ENERGY: I NUOVI BANDI HORIZON 2020** Torino, 11 aprile 2014

La Camera di commercio di Torino e la Provincia di Torino, in collaborazione con Unioncamere Piemonte e con APRE - Agenzia per la Promozio-

ne della Ricerca Europea, hanno organizzato, presso il Centro Congressi Torino Incontra, Sala Giolitti, un seminario rivolto alle piccole e medie imprese, poli di innovazione e amministrazioni pubbliche sui nuovi bandi europei HORIZON 2020 dedicati al tema dell'efficienza energetica. Nel corso della mattinata sono state presentate le principali opportunità offerte dal programma, con interventi di rappresentanti della Commissione Europea e del Contact Point Nazionale APRE sul tema Energia. L'incontro è proseguito nel pomeriggio quanto, su appuntamento, i partecipanti interessati hanno potuto sottoporla ad una prima review da parte di Esperti del National Contact Point APRE, punto di riferimento ufficiale della Commissione, per presentare la propria idea progettuale e avere prime indicazioni per l'analisi della fattibilità della propria proposta.

Firma Protocollo d'Intesa per la realizzazione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)



Le informazioni in merito al nuovo Portale SUAP Piemonte, per la presentazione telematica delle pratiche, sono disponibili nella sezione "Sportello Unico Attività Produttive: pratiche on line" all'indirizzo: all'indirizzo http:// www.comune.torino.it/home.shtml

In data 25 marzo 2014, a Palazzo Civico di Torino, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia ha sottoscritto, insieme all'Ordine degli Ingegneri di Torino, degli Ordini degli Architetti e dei Dottori Commercialisti, nonché delle Associazioni di Categoria della Provincia di Torino, il Protocollo d'Intesa per la realizzazione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Come illustrato nel comunicato stampa, pubblicato sul sito del Comune di Torino, si tratta di una convenzione che consentirà di semplificare le procedure di presentazione delle pratiche relative al commercio.

La convenzione, sottoscritta fra la Città di Torino, le Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali, è, infatti, finalizzata a realizzare soluzioni innovative basate su tecnologie informatiche in grado di conseguire maggiore qualità, efficienza ed economicità delle attività amministrative, con particolare riguardo alla dematerializzazione dei documenti.

Dal 2 di aprile a Torino sarà possibile effettuare on-line le pratiche di

subingresso nel commercio fisso (ex modulo 16) e la richiesta di autorizzazione licenza mercati "itineranti tipo B" (ex modulo 110).

Si tratta di un primo passo verso la semplificazione delle relazioni con tutti gli interlocutori del mondo imprenditoriale anche attraverso una maggiore automazione dei flussi informativi e nel rispetto dei requisiti di semplicità, trasparenza e sicurezza e nell'ambito della razionalizzazione dei procedimenti, del decentramento delle informazioni e dell'uso delle migliori tecnologie disponibili.

La procedura telematica SUAP Piemonte faciliterà l'acquisizione ed il controllo formale dei dati e l'azienda riceverà in tempo reale una email automatica di risposta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che, in caso di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), permetterà di iniziare l'attività immediatamente. Questo procedimento si sostituisce quindi, per le due pratiche citate, alla PEC (posta Elettronica Certificata) alla carta o al fax.

Una semplificazione in termini di tempo e di denaro, in quanto gli imprenditori possono presentare la pratica direttamente dal proprio ufficio, disponendo del dispositivo di firma digitale, oppure delegando il compito ad un professionista o ad una associazione di categoria.

Da mercoledì 2 aprile le pratiche dovranno essere presentate on-line, tramite il sito web della Città di Torino http://www.comune.torino.it/

COS'E' LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 7 settembre 2010 n.160, il SUAP diventa l'unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'accesso e l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

Sarà l'unico ente pubblico al quale il richiedente potrà presentare domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio.

Protocollo d'Intesa

Sportello Telematico - SUAP

TRA

Comune di Torino e Associazioni di Categoria

Ordini e Collegi Professionali

PREMESSA

La Direzione Commercio, titolare dello sportello unico per le attività produttive, è tenuta per disposizione normativa, alla messa in opera del SUAP al fine della dematerializzazione delle istanze rivolte alla PA. Tale adempimento si sta realizzando in collaborazione con il CSI Piemonte, e consiste nell'impiego della Piattaforma Suap/Piemonte, le cui caratteristiche principali sono:

- Unico punto di contatto per le aziende, per tutti i procedimenti
- Modalità di comunicazione solo telematica
- Inoltro telematico ad altri enti coinvolti (es. ASL, Vigili del Fuoco, ecc.)

Il nuovo SUAP telematico comporta un notevole impegno per la sua realizzazione, sia dal punto di vista informatico, sia soprattutto dal punto di vista organizzativo ed operativo poiché prevede il coinvolgimento di tutte le Direzioni del Comune di Torino, nonché degli "enti terzi" coinvolti nei procedimenti (es. ASL e Vigili del Fuoco).

La piattaforma software SUAP Piemonte consente la gestione interamente telematica della domanda, nel rispetto dei requisiti del DPR 160/2010, dalla presentazione della pratica a carico del richiedente alla gestione della stessa a carico dell'ufficio SUAP e degli Enti terzi coinvolti nell'istruttoria.

E' frutto dell'adattamento di una soluzione applicativa esistente, denominata SPORVIC2, selezionata all'interno del catalogo DigitPA sulle soluzioni messe a riuso e sviluppata in origine per il Distretto del Cuoio della Regione Toscana, con capofila il Comune di Castelfranco di Sotto.

Sono stati realizzati gli interventi di base necessari a

rendere fruibile il software alla rete dei SUAP Piemontesi. Sono in corso altri interventi di implementazione/miglioramento delle funzionalità presenti.

E' a disposizione di tutti i SUAP Piemontesi ed è integrato con la "Base Dati della Conoscenza Regionale", sviluppata da Regione Piemonte, realizzata al fine di:

- uniformare e rendere trasparenti le informazioni ed i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;
- mettere a disposizione delle imprese e dei SUAP, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

Viene dato così pieno adempimento al mandato di semplificazione, standardizzazione e uniformazione dei processi della PA, definendo prassi unificate di interazione dei SUAP nei confronti degli Enti Terzi e viceversa.

PREMESSO CHE

- la semplificazione amministrativa è un'esigenza primaria espressa dal sistema Paese, da tempo fortemente sentita da Cittadini, Imprese e dalla stessa Pubblica Amministrazione;
- con il DPR 160/2010, il legislatore nazionale ha inteso innovare profondamente le relazioni tra soggetti pubblici ed il mondo delle imprese, revisionando aspetti della normativa sostanziale concernenti le attività economiche, ridisegnando i connessi iter procedimentali amministrativi e attribuendo allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito in forma abbreviata SUAP) il ruolo di referente unico per i soggetti intenzionati ad insediare unità produttive;
- al fine di dare compiuta attuazione alle previsioni normative il Comune di Torino ha istituito il proprio SUAP, attivandolo secondo un processo graduale di sviluppo che ha visto negli ultimi anni la progressiva implementazione delle relative competenze;
- la tecnologia è oggi in grado di offrire una risposta risolutiva e affidabile per gestire processi telematici volti a consentire agli imprenditori, ai loro organismi associativi, ed ai professionisti di interagire in maniera diretta con

l'interlocutore pubblico del Comune di Torino attraverso un sistema telematico in grado di assicurare visibilità e tracciabilità del procedimento;

- gli enti che partecipano a questo protocollo di intesa sono già partecipi ad alcuni processi di innovazione promossi dalla Città di Torino come per esempio "Torino Facile" per l'accesso telematico all'anagrafe comunale e il MUDE (Modello Unico Digitale Edilizia) e si intende con questo accordo sviluppare ulteriormente tali sinergie positive con l'obiettivo di migliorare i servizi nei confronti di cittadini ed e imprese;
- sono stati effettuati diversi incontri negli ultimi mesi, con la collaborazione di CSI Piemonte, al fine di presentare il nuovo sistema, ed avviarne l'utilizzo con sessioni formative;
- il nuovo sistema non si presenta come invasivo degli attuali sistemi informativi e gestionali, bensì è studiato per integrarsi con gli stessi, per velocizzare la gestione delle pratiche e migliorare la condivisione delle informazioni con l'obiettivo di migliorare l'interazione fra l'amministrazione e i cittadini, le aziende, i professionisti;
- la Giunta Comunale con proprio atto n. mecc. 2014 01360/016 del 25 marzo 2014 ha autorizzato la stipula del presente accordo, condividendone contenuti, principi e priorità;

RITENUTO

- di dover valorizzare il rapporto di collaborazione esistente tra l'Amministrazione comunale di Torino, le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali con il fine di realizzare soluzioni innovative basate su tecnologie informatiche, in grado di conseguire maggiore qualità, efficienza ed economicità delle attività amministrative, con particolare riguardo alla dematerializzazione dei documenti;
- di dover semplificare le relazioni con tutti gli interlocutori del mondo imprenditoriale anche attraverso una maggiore automazione dei flussi informativi, nel rispetto degli indispensabili requisiti di semplicità, trasparenza e sicurezza e nell'ambito della razionalizzazione dei procedimenti, del decentramento delle informazioni, dell'uso delle migliori tecnologie disponibili;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E RITENUTO

Le parti, come sopra rappresentate,

STIPULANO

il seguente Protocollo d'Intesa per la realizzazione di un processo di innovazione digitale denominato "SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) telematico"

ART. 1 Accordo di collaborazione aperto

Il presente accordo di collaborazione è aperto a tutti gli enti o organismi che intendano aderire agli obiettivi enunciati, senza limiti temporali. L'adesione potrà essere formalizzata mediante la trasmissione di proprio provvedimento di approvazione dei contenuti del presente accordo.

ART. 2 Servizi oggetto dell'accordo

- In ordine alla trasmissione di una pratica on line attraverso il SUAP telematico, le Associazioni e gli Ordini, ciascuno per quanto di loro competenza, si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:
- a) informazione e consulenza preliminare agli utenti richiedenti sui contenuti della pratica SUAP e dei suoi allegati con particolare attenzione alle responsabilità che il dichiarante si assume con la sottoscrizione;
- b) assistenza al soggetto dichiarante e compilazione on line della dichiarazione;
- c) verifica in merito alla correttezza formale sia dei dati dichiarati sia degli allegati prodotti;
- d) trasmissione telematica della dichiarazione al sistema informativo del Comune tramite il sistema SUAP Piemonte;
- Le Associazioni sono sollevate da qualunque responsabilità riguardanti la veridicità e la liceità del contenuto delle dichiarazioni trasmesse per conto delle Imprese, sono altresì invitate a porre in essere un protocollo interno di gestione delle pratiche tale da garantire corrispondenza precisa fra richiesta e svolgimento del servizio.

ART. 3 Adempimenti dell'Associazione di Categoria

- a) L'Associazione di categoria si impegna:
- A partecipare ai tavoli di lavoro apportando il punto di vista degli utenti destinatari del servizio
- A organizzare sessioni informative e divulgative per i propri associati
- A supportare le imprese utenti nella predisposizione e presentazione della pratica telematica
- Ad apprestare e a mettere a disposizione tutte le condizioni logistiche nonché le risorse strumentali e personali idonee ad un ottimale svolgimento dei servizi indicati al precedente art. 2 (vedere appendice: prerequisiti tecnici)
- A mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. L'Associazione sono responsabili del trattamento dei dati personali che sono conferiti dall'impresa utente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- b) I termini di accordo per l'erogazione del servizio da

parte dell'Associazione di Categoria alle Imprese richiedenti sono gestiti su base privata e non coinvolgono la Pubblica Amministrazione, che è altresì sollevata da qualunque eventuale controversia derivante.

c) In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte dell'Associazione di Categoria, è facoltà della Pubblica Amministrazione recedere dal presente accordo tramite comunicazione scritta.

ART. 3 bis: Adempimenti dell'Ordine Professionale a) L'Ordine Professionale si impegna:

- A partecipare ai tavoli di lavoro apportando il punto di vista degli utenti destinatari del servizio
- A organizzare sessioni informative e divulgative per i propri associati
- A segnalare eventuali nominativi di professionisti competenti
- A mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. I professionisti sono responsabili del trattamento dei dati personali che sono conferiti dall'impresa utente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- b) I termini di accordo per le informazioni fornite da parte dell'Ordine Professionale alle Imprese sono gestiti su base privata e non coinvolgono la Pubblica Amministrazione, che è altresì sollevata da qualunque eventuale controversia derivante.

ART. 4 Adempimenti del Comune di Torino

Il presente Protocollo non comporta impegni economici per l'Amministrazione comunale. Il Comune di Torino si

- 1. diffondere una puntuale informazione ai cittadini e alle imprese circa il servizio oggetto della presente Protocollo d'Intesa anche attraverso specifici "link" delle Associazioni di categoria e Ordini Professionali coinvolti, posti sul Portale Web del Comune di Torino e del SUAP;
- 2. informare l'utenza relativamente alle articolazioni territoriali delle Associazioni di categoria e degli Ordini Professionali firmatari di questo accordo;
- 3. progettare e realizzare, con proprio personale, idonei percorsi formativi finalizzati alle attività di consulenza, compilazione e trasmissione delle pratiche SUAP on line rivolti agli operatori delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali
- 4. mettere a disposizione, attraverso il sito web del Comune di Torino, comunicazioni specifiche, tutte le informazioni e le applicazioni necessarie per le attività di consulenza, compilazione e trasmissione descritte al precedente art 3

ART. 5 Efficacia

Il presente protocollo, entra in vigore per ciascun aderente dalla data della stipula ed ha durata triennale. Le parti hanno inoltre facoltà di recedere dal presente Protocollo. dando disdetta scritta al Comune di Torino, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

Esso si intende tacitamente rinnovato, per un eguale periodo di tempo fino ad esplicita rinuncia delle parti. Tra la Città ed i sottoscrittori deve essere previsto un aggiornamento delle attività mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro finalizzato all'esame ed alla risoluzione delle problematiche che dovessero insorgere in corso di accordo.

Letto, approvato e sottoscritto Torino, 25 Marzo 2014

Firmato:

Confcommercio

Fiva Confcommercio

ASCOM

CNA

Confartigianato

Ordine Dottori Commercialisti

ed Esperti contabili

Ordine Ingegneri

Ordine Architetti

Collegio dei Geometri

llegato:

Prerequisiti tecnici

Prerequisiti per l'utilizzo del sistema SUAPPiemonte

La postazione di lavoro di tutti gli utenti deve possedere:

- Uno tra i seguenti web browser: Mozilla Firefox 9.0 e successivi (http://www.mozilla.org/it/firefox/new/) (consigliato)
- Internet Explorer 9.0 (la versione 8 non funziona per incompatibilità)
- Chrome 15.0 e successive (https://www.google.com/chrome)
- Certificato di firma digitale;
- Certificato di autenticazione digitale personale, installato sulla Chiavetta USB o sulla smart card di firma digitale, o in alternativa username, password e PIN (o CIP) ottenuti mediante la registrazione dell'utente su Torinofacile (http://www.torinofacile.it/registrazione/) oppure su Sistemapiemonte (http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml)
- Open Office 3.3 e successivi (http://it.openoffice.org/)
- Libre Office (http://www.libreoffice.org/)
- Adobe Reader versione più recente disponibile (http:// www.adobe.com/it/).

Tutti questi moduli sono gratuiti, scaricabili da Internet o forniti con il kit di firma digitale.

Browser e sistemi operativi

I browser sui quali sono stati effettuati sufficienti test sono quelli maggiormente diffusi e disponibili gratuitamente

sulla rete Internet: Mozilla Firefox e Google Chrome. browser supportati:

- Internet Explorer 9 (sufficientemente garantito da test interni su sistema Windows XP SP3 e Windows Vista)
- Chrome 15.0 e successive (https://www.google.com/chrome)
- Mozilla Firefox 7.0 e successivi (http://www.mozilla.org/it/firefox/new/)
- Firefox Portable in caso non siate amministratori della macchina si potrebbe scaricare una versione portable del browser (http://portableapps.com/apps/internet/firefox portable)

browser non supportati:

• Internet Explorer 8: è stato provato, sono state trovate incompatibilità con il software quindi è consigliato non utilizzare questa versione.

I sistemi operativi sui quali sono stati effettuati sufficienti test sono:

Windows 2000

Windows 7

Windows XP

Windows Vista

Macintosh (Mac OS X)

IMPORTANTE: su ogni browser utilizzato verificare che siano attivati i Java Script. Il possibile malfunzionamento dei Menù a tendina e dei pulsanti della componente applicativa web, può dipendere dall'attivazione o meno dei Java Script.

Certificati di autenticazione e di firma digitale

L'accesso a questo servizio può avvenire anche mediante il certificato di autenticazione digitale, solitamente disponibile nel kit di firma digitale (smart card o Chiavetta USB), obbligatorio per presentare una istanza al SUAP, in quanto tutti i documenti devono essere firmati digitalmente.

Il certificato di autenticazione serve per il riconoscimento della persona che accede al sistema (autenticazione dell'utente), mentre il certificato di firma serve per la firma digitale dei documenti associati alla domanda/SCIA (dal punto di vista legale equivale alla firma autografa).

Sul mercato sono disponibili supporti differenti contenenti il certificato di autenticazione e quello di firma digitale: la Smart Card e la Chiavetta USB.

Sul sito DigitPA (http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale) è disponibile l'elenco degli Enti certificatori accreditati a livello nazionale, che rilasciano certificati di autenticazione e di firma digitale compatibili con SUAPPiemonte.

Ogni Ente Certificatore è libero di realizzare software, dispositivi e manualistica secondo le proprie esigenze. Pertanto per qualsiasi problema di configurazione della postazione e di utilizzo del kit di firma si deve fare riferimento alla manualistica o direttamente all'Ente Certificatore che ha rilasciato il dispositivo.

Il sistema SUAPPiemonte accetta come certificato di autenticazione i certificati della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il sistema non è stato testato con i certificati rilasciati da tutti gli Enti Certificatori.

IMPORTANTE: se il sistema non riconosce il vostro certificato digitale ma il certificatore rientra fra quelli presenti nell'elenco disponibile sul sito DigitPAriportato, comunicatelo via mail a servizi.suap@csi.it affinché si possa provvedere alla necessaria configurazione a sistema e permettere l'accesso alle procedure.

Si ricorda che i kit di firma digitale dovrebbero contenere al loro interno due certificati:

- certificato di autenticazione necessario per essere riconosciuti dal sistema;
- certificato di firma per firmare digitalmente i documenti Pertanto a chi rilascia il kit di firma si deve richiedere sia il certificato di firma sia quello di autenticazione in formato CNS.

Generalmente la chiavetta USB dispone anche del browser Firefox Portable con al suo interno il certificato già installato, è necessario pertanto utilizzare il predetto browser Portable.

E' disponibile una casella email dedicata al servizio di assistenza in relazione a richieste di tipo tecnico informatico dell'applicativo SUAP.

La casella è attiva al fine di dare riscontro a quesiti attinenti la fase di avvio dei procedimenti di subingresso nel commercio in sede fissa e la richiesta licenza mercati "itineranti tipo B ed è presidiata da personale tecnico CSI Piemonte, incaricato di evadere le richieste pervenute.

Eventuali quesiti e/o richieste in merito a quanto sopra specificato, potranno essere indirizzate alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia al seguente indirizzo email: segreteria@collegiogeometri.to.it

19° CAMPIONATO NAZIONALE **DI SCI ALPINO E NORDICO**

48° TROFEO "IL GEOMETRA" 2014

Con anticipo rispetto alla consueta cadenza di inizio marzo, si è svolto a Bardonecchia il 48° Trofeo "Il Geometra" 2014.

Quest'anno, per la prima volta, la gara è stata organizzata in concomitanza con il "19° Campionato Italiano di Sci alpino e nordico dei Geometri e Geometri Laureati Liberi professionisti", nei giorni 24-25-26 gennaio 2014.

Il nostro Collegio ha avuto l'onore di ospitare l'importante evento, di rilievo nazionale, annualmente organizzato da A.s. Geosport, unitamente alla tradizionale gara sciistica annuale, Trofeo "Il Geometra" riservata agli iscritti all'Albo di Torino e Provincia.

Gli atleti, di tutte le età, sono stati occupati, per tre intense giornate, tra gare impegnative, alternate a momenti di convivialità.

Il programma è partito venerdì 24 gennaio, nel primo pomeriggio, con la 5 Km Tecnica Classica.

Sabato 25 gennaio si sono svolte la prima e la seconda manche dello Slalom Gigante, nell'ambito del 19° Campionato Italiano di Sci alpino e nordico e, a seguire, quale terza marche, la gara di slalom gigante riservata a tutti i Geometri iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, ai Collegi Dell'Unione del Piemonte e Valle D'Aosta, nonché ai Geometri iscritti al Registro dei Praticanti per le seguenti Categorie:

a) femminile (Geometri);

- b) seniores (nati dal 1984 in poi);
- c) amatori e veterani (nati dal 1964 al 1983);
- d) pionieri e superpionieri (nati prima del 1964);
- e) praticanti Geometri;
- f) alla Gara potranno partecipare, con classifica a parte, anche i Geometri iscritti ai Collegi dell'Unione Piemonte e Valle d'Aosta.
- g) mogli dei Geometri.

Sulla stessa pista si è svolta una gara riservata ai familiari dei Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia e dei Collegi del Piemonte e della Valle d'Aosta (mogli, figli e nipoti) per le seguenti categorie femminile e maschile:

- Pulcini nati 2006 e successivi;
- Cuccioli nati 2005 2003;
- Ragazzi nati 2002 2000;
- Juniores nati 1999 1996;
- Seniores nati 1995 1974;
- Dame, Veterani nati 1973 o prima.

Nel pomeriggio della stessa giornata si è inoltre svolta la gara 10Km tecnica libera di sci di fondo.

Domenica 26 gennaio si sono disputate la prima e la seconda manche dello Slalom Speciale nell'ambito del 19° Campionato Italiano di Sci alpino e nordico e, a seguire, le premiazioni e la polentata presso il Bar/ Ristorante "Waikiky", alla partenza degli impianti sciistici al Melezet.

Il 48° TROFEO "IL GEOME-TRA" 2014 è stato vinto dal Geometra Franco Brunasso Cassinino che ha realizzato il miglior tempo assoluto, tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia. Temporaneamente, gli è stato assegnato anche il TROFEO BIENNALE 11° MEMORIAL Geom. ETTORE BONFANTE, Presidente Onorario del Collegio di Torino, Provincia e Valle d'Aosta, in attesa della seconda vittoria.

Al primi 3 classificati di ogni categoria Geometri, Praticanti Geometri. Collegi del Piemonte e Valle d'Aosta, Simpatizzanti Seniores M/F e Mogli di Geometri è stato assegnato un cesto di prodotti tipici ed ai primi 3 classificati delle categorie Simpatizzanti Pulcini, Cuccioli, Ragazzi e Juniores è stata assegnata un'artisti-







Collegio dei Geometri e geometri laureati di Torino e provincia è lieto di ospitare il:

19° Campionato Italiano di Sci 24-25-26 Gennaio 2014 **BARDONECCHIA**

- -14.30 fondo 5 km tecnica classica e 2.5 km valida per la combinata
- 19 Pizzata al Bar Ristorante Waikiki Melezet 22 Serata DISCO

- · 9.30 prima manche di gigante
- -10.30 seconda manche e Snowboard -11.30 Trofeo IL GEOMETRA
- -14.30 fondo 10 km tecnica libera
- -17 premiazione a Campo Smith
- -19 partenza da Campo Smith con gatto delle nevi per chi alloggia al Residence Campo Smith
- -20 partenza da Campo Smith con gatto delle nevi per chi alloggia all' Hotel Rosa
- 20.30 cena in quota al Bar Ristorante Chesa

- 10 prima manche di slalom speciale
- 10.30 seconda manche slalom speciale
- 12.30 Polentata Waikiki Melezet e premiazione

19° CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI PER GEOMETRI

Classifiche Vincitori



Ringraziamo sentitamente
tutti i Partecipanti:
sia gli Atleti per l'impegno, di
Colleghi e di Sportivi,
sia lo Staff, per la preziosa
collaborazione nell'organizzazione
dell'evento che ha visto,
per la prima volta,
il Collegio di Torino
conquistare il titolo di
CAMPIONE NAZIONALE

SLALOM GIGANTE 25/1/14

COMBINATA 25/1/14

Femminile

1. CONFEGGI STEFANIA SONDRIO 2. PIASER CRISTINA TORINO

Categoria Veterani A2

THIEBAT ORLANDO AOSTA
 ZANOTTI RICCARDO BRESCIA

Categoria Veterani A1

1. REPELE GIORGIO AOSTA
2. VAUTERIN REMY AOSTA
3. RANZANIGIANCARLO PIACENZA

Categoria Seniores

1. NATALI PAOLO BOLOGNA
2. ZANETII PAOLO PIACENZA
3. D'ANELLO SIMONE AOSTA

Categoria Femminile

1. PIASER CRISTINA TORINO
2. COCHIS ALESSI A TORINO
3. VIETTO ELISABETTA TORINO

Categoria Veterani A3

1. MARUFFI SILVIO BRESCIA

Categoria Veterani A2

1. BECHIS LUCIANO ASTI
2. LIPRANDI MAURO MONDOVI'
3. PERINO LUIGI TORINO

Categoria Veterani A1

BIANCHIN MARCO
 JANNON CORRADO
 GALLO MAURO
 TORINO
 TORINO

Categoria Seniores

1. BRUNASSO FRANCO TORINO 2. D'ANELLO SIMONE AOSTA

3. COPPI MARCELLO TO	CASALE MONFERRA-	Categoria Veterani A3 1. NAVILLOD SERGIO	AOSTA
Categoria Snow 1. BANDINI FRANCESCO 2. GIACCARDI MATTEO 3. CANAVESE MASSIMO	BOLOGNA MONDOVI' MONDOVI'	Categoria Veterani A2 1. THIEBAT ORLANDO 2. ZANOTTI RICCARDO 3. VETTOVALLI PIETRO	AOSTA BRESCIA SONDRIO

SLALOM SPECIALE 26/1/14

Categoria Femminile	
1. PIASER CRISTINA	TORINO
2. COCHIS ALESSIA	TORINO
3. VIETTO ELISABETTA	TORINO

Categoria Veterani A3

1. MARUFF	FI SILVIO	BRESCIA

Categoria Veterani A2

1. BECHIS LUCIANO	ASTI
2. LIPRANDI MAURO	MONDOVI'
3. PIOTTI DARIO GIOVANNI	BRESCIA

Categoria Veterani A1

1. JANNON CORRADO	TORINO
2. DHO ANGELO	MONDOVI'
3 BIANCHIN MARCO	TORINO

Categoria Seniores

I. NAIALI PAULU	BULUGNA
2. D'ANELLO SIMONE	AOSTA
3. ROVEGLIA STEFANO	ALESSAN-
DRIA	

FONDO 5 KM 24/1/14

Categoria Femminile

1. CONFEGGISTEFANIA	SONDRIO
2. PIASER CRISTINA	TORINO

1. THIEBAT ORLANDO	AOSTA
2. ZANOTTI RICCARDO	BRESCIA
3 VETTOVALLI PIETRO	SONDRIO

Categoria Veterani A1

1. REPELE GIORGIO	AOSTA
2. HAUDEMAND CORRADO	AOSTA
3 VALITERIN REMY	$\Delta OST\Delta$

Categoria Seniores

1. NATALI PAOLO	BOLOGNA
2. ZANETTI PAOLO	PIACENZA
3. D'ANELLO SIMONE	AOSTA

FONDO 10 KM 25/1/14

Categoria Femminile

1. PIASER CRISTINA	TORINO
2. CONFEGGISTEFANIA	SONDRIO

Categoria Veterani A3

1. NAVILLOD SERGIO **AOSTA**

Categoria Veterani A2

1. MERLI ROBERTO	PIACENZA
2. THIEBAT ORLANDO	AOSTA
3. ZANOTTI RICCARDO	BRESCIA

Categoria Veterani A1

1. REPELE GIORGIO	AOSTA
2. VAUTERIN REMY	AOSTA
3. RANZANI GIANCARLO	PIACENZA

Categoria Seniores

1. NATALI PAOLO	BOLOGNA
2. ZANETTI PAOLO	PIACENZA



Ricordiamo con stima ed affetto l'Amico e Collega Giovanni Bertinetti, detto Vanni, da sempre anima e "motore" del Comitato del Trofeo Il Geometra che ci ha lasciato il 25 gennaio 2014



La nuova Meridiana didattica di Pino Torinese

I rospi arrivano da lontano, la terra è metà bianca e il resto nera; I rospi cantano nello stagno, cantano il ritorno della primavera



"Estode todos caballeros" esclamò l'imperatore Carlo V rivolgendosi agli abitanti d'Alghero durante una visita in Sardegna.

Questa famosa frase, al limite dell'ironia, non ebbe alcuna conseguenza sullo stato giuridico ed economico degli abitanti poiché tutti i prati ed i campi della città e dintorni non erano sufficienti per produrre il fieno, l'erba e la biada per nutrire tutti i cavalli dei nuovi cavalieri.

Oualche secolo più tardi i cittadini del mondo occidentale hanno avuto a disposizione grandi quantità d'energia ricavata dagli enormi giacimenti d'idrocarburi, che si sono formati sotto la crosta terrestre durante le diverse ere geologiche.

Gli abitanti americani ed europei hanno avuto a loro disposizione i cavalli e le carrozze "le automobili", il fieno, "la benzina", le stalle, "le autorimesse", i palafrenieri, "i meccanici", gli stallieri, "i custodi delle autorimesse", ecc...

Questa grande rivoluzione si è estesa poi a buona parte della popolazione mondiale, chi ha avuto un cavallo di razza, "una Ferrari" e chi un ronzino, "una vecchia 500" ma praticamente quasi tutti sono diventati "caballeros".

Il fenomeno ha generato una trasformazione profonda nei costumi e nell'economia mondiale cambiando, in breve tempo, i concetti della vita che si erano formati nel corso dei secoli passati.

I cambiamenti climatici, in buona parte causati dall'eccessivo consumo delle fonti energetiche, come il metano ed il petrolio, sono il risultato di continui disastri ambientali con le conseguenti ripercussioni in campo economico e politico.

Lo sviluppo economico delle nostre società ha consentito un tenore di vita mai raggiunto dalle generazioni precedenti quindi il solo pensiero dell'arresto di questo benessere può provocare turbamenti politici da compromettere il già fragile equilibrio sociale attuale.

La disponibilità di grandi quantità d'energia ha contribuito all'aumento della popolazione che ha compromesso il territorio con le devastazioni di vaste superfici del pianeta e l'inquinamento del suolo e dell'aria.

Il nostro cielo stellato è praticamente invisibile quindi non è più possibile ammirare la bellezza straordinaria del nostro firmamento.

Nelle poche ore dedicate allo studio dell'astronomia la curiosità degli studenti è di solito rivolta verso l'osservazione dei grandi ammassi stellari per la loro spettacolarità dovuta alle bellissime fotografie piene di colori e di forme; la bellezza del nostro firmamento rimane così sconosciuta e poco apprezzata anche per la scarsa conoscenza della mitologia del nostro mondo antico.

Riconoscere le costellazioni con i nomi assegnati dagli uomini del passato ci porta a ricordare le nozioni imparate a scuola legate a meravigliose leggende mitologiche piene di fantasie e di fascino che a confronto con le storielle moderne degli altri eroi dei nostri fumetti ci fanno meditare sulle penose condizioni culturali di molti dei nostri giovani.



Cultura



Penso che ignorare l'incanto del nostro cielo ci priverà di una gran parte dei nostri sogni e della visione poetica della nostra esistenza; forse anche per questo la nostra vita quotidiana la sentiamo vuota nonostante il diffuso benessere che abbiamo raggiunto.

Dotare il nostro planetario di una meridiana didattica può contribuire a conoscere le prime nozioni d'astronomia, interessare i visitatori ed in particolare modo gli studenti delle scuole medie.

La meridiana, che è posta all'ingresso del nuovo edificio astronomico di Pino Torinese, è stata incisa da una macchina operatrice a controllo numerico con i dati di un progetto frutto di una complessa operazione, cui ha contribuito il sottoscritto, promotore di diverse ricerche nell'ambito dell'Università per la Terza Età di Rivoli.

Dopo avere misurato le coordinate terrestri del sito della meridiana, si è proceduto al calcolo delle coordinate delle rette orarie, della curva "lemniscata" delle ore dieci e quelle del calendario; quindi è stato fatto il disegno con l'aiuto di un C.A.D. (Computer Aided Design), trasformato in seguito dal signor Jacopo Fongo, in C.A.M (Computer Aided

Manufactoring), che ha permesso alla macchina operatrice di fare l'incisione.

La meridiana è composta di quattro parti:

- La tavola orizzontale
- Un'interfaccia di collegamento con la base
- Uno gnomone parallelo all'asse terrestre
- Uno gnomone perpendicolare alla tavola

Gli gnomoni sono mobili ma vincolati su posizioni fisse, tutte le parti che potevano costituire pericolo sono state trattate in modo da renderle inoffensive ai visitatori e specialmente ai minori, che spesso per la loro vivacità sfuggono alla sorveglianza dei genitori.

La tavola della meridiana è mobile e si può orientare in qualsiasi direzione con una semplice operazione d'allentamento o di chiusura di tre viti poste sottostante in prossimità dell'interfaccia.

L'operazione d'orientamento si può fare sia per mezzo della lemniscata delle ore dieci oppure per mezzo dell'equazione del tempo.

Può essere utile per mettere in evidenza la direzione dei paralleli, dei meridiani, dei coluri, della direzione del nord e di tante altre nozioni di interesse astronomico.

Il costo di questo strumento didattico è stato sostenuto dal Collegio, dei Geometri di Torino e Provincia, che ha subito aderito alla realizzazione di questa iniziativa.

Il mio ringraziamento va al personale dell'Osservatorio e del Planetario che ha collaborato con solerzia e cortesia alla realizzazione dell'opera.

In fine un particolare ringraziamento va al prof Di Martino che ha permesso la realizzazione di questa iniziativa accettando la mia proposta.

Lorenzo Destefanis

Con queste parole, nel giorno dell'equinozio di primavera, presso l'Osservatorio Astrofisico di Torino il geometra Lorenzo Destefanis ha aperto la cerimonia inaugurale di presentazione al pubblico della nuova meridiana didattica posta in prossimità dell'ingresso del Planetario di Pino Torinese.

Questo strumento di misurazione del tempo, costruito con il contributo del Collegio dei Geometri di Torino e con la collaborazione dell'Osservatorio Astrofisico di Torino e dell'Associazione Apriticielo – Planetario di Torino Museo dell'Astronomia e dello Spazio, è stato progettato dal Geometra Lorenzo Destefanis, promotore di diverse iniziative culturali organizzate dall'Università della Terza Età della Città di Rivoli.

La cerimonia di inaugurazione è stata una cerimonia semplice, ma ricca di significato, non soltanto per la scelta e la simbologia del giorno, che è quello dell'equinozio di primavera appunto, ma anche, ed ovviamente, del luogo, l'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese.

All'inaugurazione, il Presidente del Collegio di Torino, Geometra Ilario Tesio, ha ringraziato il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, Dottor Alessandro Capetti, che si è fin da subito mostrato sensibile

Cultura



La meridiana è composta di quattro parti:

- La tavola orizzontale
- Un'interfaccia di collegamento con la base
- Uno gnomone parallelo all'asse terrestre
- Uno gnomone perpendicolare alla tavola

all'iniziativa, per aver fattivamente collaborato e messo a disposizione il sito che ospita oggi la Meridiana didattica, proprio presso l'Osservatorio Astrofisico di Torino.

I ringraziamenti sono stati estesi al Presidente dell'Associazione Apriticielo - Planetario di Torino Museo dell'Astronomia e dello Spazio, Professor Attilio Ferrari, alla Dott.ssa Eleonora Monge così come a tutti i componenti dell'Associazione Apriticielo - Planetario di Torino e dell'Osservatorio, grazie alla cui preziosa collaborazione è stato possibile coordinare e gestire l'organizzazione dell'iniziativa sino alla posa della Meridiana.

Il ringraziamento più sentito è stato tuttavia rivolto al Geometra Lorenzo Destefanis. E' stato, infatti, per merito del suo insostituibile contributo e della sua grande determinazione che, nonostante tutte le difficoltà, si è potuto dar vita e concretezza ad un progetto importante, lungamente studiato, fortemente voluto e supportato, in primis, dal Collegio.

Grazie alla dedizione del Geometra Destefanis, è stata realizzata la Meridiana didattica, riuscendo ad armonizzare la parte scientifica, composta dalle linee orarie, dalla linea meridiana ed equinoziale, con la parte artistica e poetica propria di uno strumento tanto antico, quanto preciso, per la misurazione del tempo.

Il fascino delle meridiane - ha evidenziato il Presidente - è più sottile di quello di un bel dipinto, di una scultura o di un'ardita soluzione architettonica, viene dalla consapevolezza, recepita da chi la guarda, dell'unione che si realizza, in tale strumento, fra terra e cielo, fra scienza e arte, fra fare e pensare.

All'evento ha partecipato anche il Tenente Colonnello Ugo Amendola dell'I.G.M. e l'Università della Terza Età della Città di Rivoli che, ha voluto promuovere l'iniziativa del

geometra Destefanis anche grazie all'intervento di numerosi componenti e simpatizzanti e del Presidente Piero Leonardi, che ringraziamo anche per il contributo, di seguito riportato, per la redazione del presente articolo.

Il Professor Leonardi è intervenuto personalmente, con un discorso di saluto e ringraziamento per il progetto realizzato, ricordando l'importante contributo dato dal Geometra Destefanis all'attività culturale dell'Associazione rivolese nel costruire ed illustrare meridiane, sue creature privilegiate, e dando vita ad iniziative curiose ed affascinanti. Una fra tutte: aver riprodotto in alcuni campi agricoli del territorio rivolese le misteriose linee di Nasca, presenti da secoli nel deserto peruviano. Straordinaria fu l'esperienza di chi le poté ammirare dal cielo con un sorvolo aereo.

Poiché le meridiane funzionano soltanto col Sole e con l'ombra che lo gnomone proietta proprio perché investito dai raggi della nostra stella, sapendo di far cosa gradita al Geometra Destefanis, il Professor Leonardi ha proseguito il discorso ricorrendo ad alcune citazioni letterarie in cui il Sole e gli astri diventano protagonisti della narrazione.

La "Commedia" di Dante è stata scelta per prima.

Inferno, canto I, vv. 15-18: che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto, e vidi le sue spalle vestite già de'raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle.

Il Sole era per l'astronomia del tempo considerato un pianeta, e qui raffigura Dio che illumina ed assiste chi vive virtuosamente.

Purgatorio, canto I, vv. 13-15: Dolce color d'orientai zaffiro, che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro,

Dante, dopo aver subito la fatica del viaggio nell'Inferno, gode nuovamente della visione del paesaggio che si manifesta immediatamente



con la percezione del delicato colore azzurro zaffiro che si diffonde nella serenità dell'atmosfera.

Purgatorio, canto II, vv. 1-3: Già era 'I sole a l'orizzonte giunto lo cui meridian cerchio coverchia Ierusalèm col suo più alto punto;

Ormai il Sole aveva raggiunto l'orizzonte di Gerusalemme. Questi primi tre versi ci dicono che a Gerusalemme, la città di Dio in terra, è il tramonto: essa si trova infatti esattamente agli antipodi del Purgatorio, e qui è l'alba, come verrà detto ai versi seguenti. Gerusalemme, secondo le convinzioni geografiche del tempo, era al centro dell'emisfero boreale, che a loro volta si estendevano per 180 gradi di latitudine da Cadice sull'Atlantico alla foce del Gange in India; perciò la volta celeste che sovrasta questo emisfero (il meridian cerchio e l'orizzonte appartengono a questo cielo) quando è al suo zenit (il suo più alto punto) coverchia, cioè è a perpendicolo sopra Gerusalemme. Purgatorio, canto II, vv. 7-9: sì che le bianche e le vermiglie guance. là dov'i 'era, de la bella Aurora

per troppa etate divenivan rance. In modo che, nel luogo in cui mi

trovavo, le guance della bella Auro-

ra, che erano prima bianche e ros-

se, diventavano progressivamente giallo-arancio, come per vecchiaia. L'Aurora è qui personificata: è vista "invecchiare" nel cambiamento dei suoi colori. Prima bianca, quando il cielo comincia a illuminarsi, poi rossa, quando la luce del Sole inizia ad apparire, infine arancione, (rance) quando il Sole occupa lo spazio del cielo. La nostra stella è dunque pronta a ... far funzionare la nostra meridiana!

La seconda scelta a caduta su di un passo tratto dalla lettera a don Benedetto Castelli scritta da Galileo Galilei, in cui il sommo scienziato rileva quanto importante sia l'Astronomia, facendo osservare che se i Padri della Chiesa ed i primi scrittori di cose sacre l'avessero conosciuta ne avrebbero fatto prezioso uso.

e massime in quelle scienze delle quali una minima particella e in conclusioni divise se ne legge nella Scrittura; qual appunto è l'Astronomia, di cui ve n'è così piccola parte, che non vi si trovano né pur nominati i pianeti. Però se i primi scrittori sacri avessero auto pensiero di persuader al popolo le disposizioni e movimenti de' corpi celesti, non ne avrebbon trattato così poco, che è come niente in comparazione dell'infinite conclusioni altissime e ammirande che in tale scienza si contengono.

Il prof. Leonardi in conclusione del suo intervento, per rendere un ultimo omaggio letterario al Geometra Destefanis, cita un pensiero di Giacomo Leopardi. Il sommo poeta e filosofo, tra i più grandi pensatori italiani, aveva coltivato in giovanissima età studi scientifici, scrivendo nel 1813, a soli 15 anni, la "Storia dell'Astronomia", in cui si avvertono già preannunci di quello che sarà il suo mondo poetico.

La più sublime, la più nobile tra le scienze è senza dubbio l'Astronomia. L'uomo si innalza per mezzo di essa come al di sopra di se medesimo.

Il nostro Collegio desidera ringraziare ancora una volta, tutti i partecipanti e tutti coloro che, direttamente ed indirettamente, sono stati coinvolti nella realizzazione di questo importante progetto, per l'impegno dimostrato ed contributo, con l'auspicio che la Meridiana possa essere un importante, seppur piccolo, contributo, offerto anche da parte del Collegio che tanto investe e ben conosce l'importanza della formazione e della crescita di giovani e professionisti, e che sia capace di favorire non soltanto la didattica, ma in generale ed essere fonte di ispirazione per le attività e

